

NOVITA' IN MATERIA AMBIENTALE

DECRETO LEGISLATIVO 3 SETTEMBRE 2020, N. 116

Le modifiche apportate dall'approvazione del pacchetto ***Circular Economy*** a Settembre 2020



Sommario

IN VIGORE DAL 26 SETTEMBRE LE GRANDI MODIFICHE ALLA NORMATIVA AMBIENTALE - I 4 DECRETI LEGISLATIVI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE	4
NUOVI ACCORGIMENTI NELLE PROCEDURE DI V.I.A. E DI INTERVENTI NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA A SEGUITO DELL'INTERVENUTA RIFORMA AD OPERA DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), CONVERTITO NELLA L. 120/2020.....	13
NUOVE DEROGHE ALL'OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO	21
NUOVE NORME SUL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI INTRODOTTE DAL D. LGS 116/2020 - IN VIGORE DAL 26 SETTEMBRE 2020.....	28
INVIO DELLA 4 ^a COPIA DEL FIR TRAMITE PEC O IN FORMATO CARTACEO DELL'ORIGINALE	35
OBBLIGO DI EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO	37
CORREZIONE DEL FIR TRAMITE PEC - CAMBIATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE CON IL D. LGS. 116/2020	42
LA NUOVA DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI DEI RIFIUTI.....	47
RIFIUTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE - NOVITA' NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS 116/2020	51
NUOVE RIFORME SULLA NORMATIVA IN TEMA DI DISCARICHE.....	55
NOVITA' IN MATERIA DI VEICOLI FUORI USO	60
RIFORME IN TEMA DI GESTIONE DI RIFIUTI PROVENIENTI AREE VERDI PUBBLICHE.....	63

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI - SOSTITUITO L'ALLEGATO "I" DELLA
PARTE QUARTA DEL TUA 68

IN VIGORE DAL 26 SETTEMBRE LE GRANDI MODIFICHE ALLA NORMATIVA AMBIENTALE - I 4 DECRETI LEGISLATIVI DI RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE EUROPEE

Il lungo processo di recepimento delle Direttive del Pacchetto Circular Economy (la n. 849,850, 851 e 852 del 4 Luglio 2018), iniziato nel luglio del 2019, sta per avere termine, sono stati approvati in via definitiva 4 decreti legislativi attuativi, già pubblicati in Gazzetta Ufficiale, per i quali si attende l'entrata in vigore. Tra le novità più significative, si possono citare le seguenti.

In primo luogo, viene riformulata la disciplina relativa alla responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis T.U.A.), prevedendo requisiti minimi nel rispetto dei quali, con decreto del Ministro dell'ambiente dovranno essere individuati e circoscritti regimi specifici di responsabilità, compiti e ruoli dei produttori. In Italia, dove già sono presenti sistemi di responsabilità estesa attivi che contribuiscono al sistema di raccolta e recupero dei rifiuti, attraverso il recepimento delle nuove disposizioni, i requisiti di tali sistemi sono resi omogenei a livello europeo ed in particolare prevedono la responsabilità finanziaria o finanziaria-organizzativa dei produttori nella gestione del fine vita dei rifiuti derivanti dai propri prodotti. L'obiettivo generale è quello di rafforzare il riutilizzo, la prevenzione, il riciclaggio e il recupero dei rifiuti.

Altra novità riguarda i casi e le ipotesi in cui risulta possibile discostarsi dall'ordine di priorità delineato nella gerarchia dei rifiuti: deve essere, a tale scopo, adottata una specifica previsione da parte delle Autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni allo smaltimento o al recupero dei rifiuti. La disposizione è stata modificata, in sede di Conferenza Stato Regioni e Senato, con l'inserimento dello specifico riferimento alla pianificazione nazionale e regionale.

Si riporta, in aggiunta, di seguito il testo del comunicato stampa del Consiglio dei ministri n. 61 del 7 Agosto 2020¹:

ATTUAZIONE DI NORME EUROPEE

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli affari europei Vincenzo Amendola e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Sergio Costa, ha approvato, in esame definitivo, quattro decreti legislativi di recepimento di altrettante direttive europee.

1. *Attuazione dell'articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso*

La direttiva ha l'obiettivo di:

- prevenire e ridurre la produzione di rifiuti da veicoli fuori uso;
- garantire il reimpiego e il riciclaggio ed altre forme di recupero dei veicoli e dei veicoli fuori uso;
- assicurare una più efficiente operatività, da un punto di vista ambientale, di tutti i soggetti economici coinvolti nel ciclo di utilizzo e di trattamento degli stessi veicoli.

Il decreto, pertanto:

- coordina le disposizioni nazionali con quelle della direttiva, con particolare riferimento allo schema di responsabilità estesa del produttore;
- individua forme di promozione e di semplificazione per il riutilizzo delle parti dei veicoli fuori uso utilizzabili come ricambio;
- rafforza l'efficacia e l'efficienza dei sistemi di tracciabilità e di contabilità dei veicoli, dei veicoli fuori uso e dei rifiuti derivanti dal trattamento degli stessi, con particolare riferimento

¹ Pubblicato in data 8 Agosto 2020 e consultabile al sito www.governo.it

all'obbligo della pesatura dei veicoli fuori uso nei centri di raccolta;

- individua misure per sviluppare o incentivare il riciclo dei rifiuti provenienti da impianti di frantumazione dotati delle migliori tecniche disponibili, finalizzando lo smaltimento o il recupero energetico ai soli rifiuti non riciclabili.

2. *Attuazione degli articoli 2 e 3 della direttiva (UE) 2018/849, che modificano le direttive 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche*

Il decreto attua la nuova direttiva, che ha previsto la riduzione da tre anni a uno della periodicità con cui i governi nazionali devono inviare alla Commissione europea la relazione contenente informazioni, comprese stime circostanziate sulle quantità, in peso, delle apparecchiature elettriche ed elettroniche (AEE) immesse sul mercato e dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) raccolti separatamente ed esportati, nonché informazioni relative alla raccolta ed al riciclaggio dei rifiuti di pile e di accumulatori elaborate dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).

3. *Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti*

Il testo introduce una nuova disciplina organica in materia di conferimento di rifiuti in discarica.

La direttiva prevede la progressiva riduzione del ricorso alla discarica, fino a raggiungere l'obiettivo di un conferimento non superiore al 10% dei rifiuti urbani al 2035, nuovi e uniformi metodi di calcolo per misurare il raggiungimento degli obiettivi, nonché il divieto di collocare in discarica rifiuti provenienti da raccolta differenziata e destinati al riciclaggio o alla preparazione per il riutilizzo, o comunque (a partire dal 2030) idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo.

Il decreto legislativo mira a:

- riformare il sistema dei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche;
- adeguare al progresso tecnologico i criteri di realizzazione e di chiusura delle discariche;
- definire le modalità, i criteri generali e gli obiettivi progressivi, anche in coordinamento con le regioni, per il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla direttiva in termini di percentuali massime di rifiuti urbani conferibili in discarica.

4. *Attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti, e della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio*

In attuazione della cosiddetta “direttiva rifiuti”, il decreto:

- riforma il sistema di responsabilità estesa del produttore (EPR), che ne individua e circoscrive specificamente responsabilità, compiti e ruoli. Si semplificano le procedure per l’istituzione di nuovi sistemi di EPR e si lascia spazio alla concorrenza tra i diversi operatori. Si assoggetta, inoltre, al regime di responsabilità estesa del produttore qualsiasi persona fisica o giuridica che professionalmente sviluppi, fabbrichi, trasformi, tratti, venda o importi prodotti (produttore del prodotto), adottando misure volte a incoraggiare la progettazione di prodotti volta a ridurre la produzione di rifiuti e l’impatto ambientale;
- nel prevedere e disciplinare l’applicazione di requisiti minimi generali in materia di EPR, individua i requisiti atti a definire i ruoli e le responsabilità di tutti i soggetti coinvolti nella filiera, a determinare gli obiettivi di gestione dei rifiuti, a garantire l’alimentazione di un sistema di comunicazione efficiente

relativo ai prodotti immessi sul mercato e alle quantità di rifiuti raccolti e trattati, ad assicurare un trattamento equo ai produttori di prodotti relativamente alla loro quota di mercato, ad assicurare una corretta informazione ai detentori del rifiuto in merito alle misure di prevenzione, ai centri per il riutilizzo e per la preparazione al riutilizzo e ai sistemi di raccolta;

- stabilisce che i produttori corrispondono un contributo finanziario che consenta di coprire i costi della raccolta differenziata;
- istituisce un “Registro nazionale dei produttori” per consentire il controllo del rispetto degli obblighi in materia di responsabilità estesa del produttore;
- si rafforza il Programma nazionale di prevenzione dei rifiuti, che conterrà anche misure relative alla prevenzione della dispersione dei rifiuti in ambiente naturale e alla riduzione dello spreco alimentare;
- prevede che il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e le Regioni sono tenuti ad incentivare il riciclaggio dei rifiuti organici e a dare priorità a questo rispetto ad altre modalità di gestione dei rifiuti organici.

Il testo, inoltre, introduce norme in materia di gestione dei rifiuti e degli imballaggi e di bonifica dei siti inquinati.

Infine, si stabiliscono le sanzioni amministrative pecuniarie applicabili per il mancato rispetto delle norme introdotte, con particolare riferimento all’iscrizione al Registro nazionale dei produttori e alla mancata o incompleta trasmissione dei dati informativi.”

Quanto sopra schematizzato costituisce i punti di rilievo della nuova normativa di attuazione delle direttive, che entreranno in vigore a partire

tra il 26 e il 29 Settembre 2020; si rimanda al testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale per un esame più specifico delle singole disposizioni.

Il primo intervento che ci interessa analizzare in questa sede è rappresentato dal Decreto legislativo 3 Settembre 2020, n. 116, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” pubblicato in GU n. 226 del 11-09- 2020, il quale entrerà in vigore il 26 Settembre 2020. In particolare il legislatore ha riscritto interamente l’art. 178-bis delD. Lgs. 152/2006 (T.U.A.). Con uno o più Decreti del Ministro dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare, dovranno essere istituiti regimi di responsabilità estesa del produttore che prevedano misure appropriate per incoraggiare una sensibile riduzione della produzione dei rifiuti, attraverso la previsione di tecniche di progettazione di prodotti volte a limitarne l’impatto ambientale nonché a migliorarne il recupero ed il riutilizzo nel rispetto dei criteri di priorità di cui all'articolo 179. Con i medesimi decreti dovranno anche essere predisposte misure che includono l’accettazione dei prodotti restituiti e dei rifiuti che restano dopo l’utilizzo dei prodotti e la successiva gestione dei rifiuti stessi, nonché le responsabilità finanziarie per i soggetti che professionalmente sviluppano, fabbricano, trasformano, trattano, vendono o importano prodotti. La responsabilità estesa del produttore applicata ai sensi dell’art. 178-bis è applicata a tutti i soggetti qualificabili come ‘produttori’, fatta salva, però, la responsabilità specifica per la gestione dei rifiuti di cui all’art. 188, comma 1, e salve disposizioni di legge relative a rifiuti o prodotti specifici. Tali misure devono tendere all’obiettivo di favorire lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti e componenti dei prodotti adatti all'uso multiplo, contenenti materiali riciclati, tecnicamente durevoli e facilmente riparabili e che, dopo essere diventati rifiuti, siano adatti a essere preparati per il riutilizzo e riciclati per favorire la corretta attuazione della gerarchia dei rifiuti (art. 179).

I regimi di responsabilità estesa del produttore attuati con uno o più decreti ministeriali dovranno anche rispettare una serie di specifici requisiti. In primo luogo, ai sensi del comma 4, dell'art. 178-bis, tali misure dovranno comunque tenere conto della fattibilità tecnica e della praticabilità economica nonché degli impatti complessivi sanitari, ambientali e sociali, rispettando l'esigenza di assicurare il corretto funzionamento del mercato interno.

Inoltre, secondo quanto disposto dall'art. 178-ter, dovrà essere adottata una precisa definizione dei ruoli e delle responsabilità di tutti i pertinenti attori coinvolti nelle diverse filiere di riferimento, compresi i produttori che immettono prodotti sul mercato nazionale, le organizzazioni che attuano, per conto dei produttori di prodotti, gli obblighi derivanti dalla responsabilità estesa di questi ultimi, i gestori pubblici o privati di rifiuti, le autorità locali e, ove applicabile, gli operatori per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo e le imprese dell'economia sociale.

In terzo luogo, devono essere definiti, in linea con la gerarchia dei rifiuti, gli obiettivi di gestione dei rifiuti, volti a conseguire almeno gli obiettivi quantitativi rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al T.U.A. ed alle direttive 94/62/CE, 2000/53/CE, 2006/66/CE e 2012/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, definendo, ove opportuno, altri obiettivi quantitativi e/o qualitativi considerati rilevanti per il regime di responsabilità estesa del produttore.

Uno dei requisiti più importanti è però rappresentato dalla necessità adottare un sistema di comunicazione delle informazioni relative ai prodotti immessi sul mercato e dei dati sulla raccolta e sul trattamento di rifiuti risultanti da tali prodotti, in cui vengano specificati i flussi dei materiali di rifiuto e tutti gli altri dati rilevanti ai fini della previsione degli obiettivi quantitativi/qualitativi da parte dei produttori, tramite il nuovo Registro nazionale dei produttori, al quale i soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti ad iscriversi secondo le modalità definite con apposito decreto ministeriale.

Ancora, i regimi di responsabilità estesa del produttore, dovranno garantire l'adempimento degli oneri amministrativi a carico dei produttori e importatori di prodotti, nel rispetto del principio di equità e proporzionalità in relazione alla quota di mercato e indipendentemente dalla loro provenienza.

Infine dovrà essere assicurata la corretta informazione, da parte dei produttori, agli utilizzatori del loro prodotto e ai detentori di rifiuti interessati dai regimi di responsabilità estesa del produttore circa le misure di prevenzione dei relativi rifiuti, i centri per il riutilizzo e la preparazione per il riutilizzo, i sistemi di ritiro e di raccolta dei rifiuti stessi e la prevenzione della loro dispersione.

Di contro, i regimi di responsabilità estesa dovranno garantire una copertura geografica della rete di raccolta dei rifiuti corrispondente alla copertura geografica di distribuzione dei prodotti, nonché i mezzi finanziari e organizzativi per la raccolta. A tal fine è previsto che i produttori versino una somma a titolo di contributo per la copertura dei costi relativi alla raccolta, alla cernita e al trattamento necessario per raggiungere gli obiettivi dell'Unione Europea in materia di gestione dei rifiuti.

I soggetti sottoposti ad un regime di responsabilità estesa del produttore sono tenuti, entro il 31 ottobre di ogni anno, a comunicare al Registro Nazionale dei produttori: un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo; l'entità del contributo ambientale per l'anno successivo (dettagliando le voci di costo che lo compongono); il bilancio, in caso di sistemi collettivi, il rendiconto dell'attività di gestione in caso di sistemi individuali; una relazione sulla gestione relativa all'anno precedente contenente gli obiettivi raggiunti ovvero le ragioni che, eventualmente, impediscono il raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclo previsti e le relative soluzioni. Infine, secondo le modalità previste con apposito decreto ministeriale, dovranno essere comunicati i dati relativi all'immesso sul mercato nazionale dei propri prodotti e le modalità con cui intendono adempiere ai propri obblighi; i sistemi

attraverso i quali i produttori adempiono ai propri obblighi, in forma individuale e associata, con statuto e annessa documentazione relativa al proprio progetto.

Un ulteriore modifica apportata dal decreto Legislativo 116/2020 riguarda la qualificazione del deposito temporaneo dei rifiuti. La nuova definizione, di cui alla lett. bb) del comma 1, del T.U.A. è individuata nel “raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis.” La nuova norma ha anche modificato i requisiti previsti per il deposito temporaneo, ai numeri 1, 2, 3 e 4 della lett. bb) del comma 1, T.U.A. ridefinendoli nel nuovo art. 185-bis. Con la nuova disciplina, pertanto, il deposito temporaneo dovrà, innanzitutto, essere effettuato nel luogo in cui i rifiuti sono prodotti, da intendersi quale l'intera area su cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti o, per gli imprenditori agricoli ex art. 2135 c.c., presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci. Due eccezioni a questo principio sono previsti per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore, anche di tipo volontario, nonché per quelli da costruzione e demolizione. Per i primi, il deposito temporaneo può essere effettuato dai distributori presso i locali del proprio punto vendita. Per i secondi, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Vengono poi ripresi i precedenti requisiti relativi al rispetto delle tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose, ai limiti massimi superati i quali occorre procedere alle operazioni di recupero e smaltimento, (tre mesi di durata massima, a prescindere dal quantitativo di rifiuti in deposito, ovvero, in alternativa, volume massimo pari a trenta metri cubi, di cui non più di dieci di pericolosi; in ogni caso durata massima del deposito pari ad un anno), al rispetto del requisito delle categorie omogenee di rifiuti, nonché delle norme in materia di etichette ed imballaggio.

NUOVI ACCORGIMENTI NELLE PROCEDURE DI V.I.A. E DI INTERVENTI NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA A SEGUITO DELL'INTERVENUTA RIFORMA AD OPERA DEL D.L. 16 LUGLIO 2020 (C.D. DECRETO SEMPLIFICAZIONI), CONVERTITO NELLA L. 120/2020.

Il Decreto Legge 16 Luglio 2020, n. 76, recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con Legge 11 Settembre 2020, n. 120, ha introdotto una serie di modifiche alla normativa previgente in materia di legislazione antimafia, contratti pubblici, edilizia, responsabilità erariale, procedimenti amministrativi e conferenze dei servizi ex L. 241/90, nonché ambientale. Tale ultimo aspetto, che si intende approfondire con il presente articolo, ha avuto ad oggetto in special modo la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e la semplificazione delle procedure per gli interventi nei siti oggetto di bonifica. Prima di procedere alla descrizione dei principali elementi di novità introdotti dal legislatore nell’ambito di queste tematiche, è opportuno richiamare, quanto meno per sommi capi, la disciplina ordinaria ad esse relativa. Con particolare riferimento al tema delle bonifiche, le disposizioni di riferimento sono contenute nel Titolo V, del Capo IV della Parte Quarta del D. lgs 152/2006 (T.U.A. - artt. 239 e ss). Le procedure tecnico-operative e amministrative volte alla salvaguardia ambientale da un evento contaminante sono particolarmente complesse e tengono conto dei valori di contaminazione riscontrati nonché delle peculiarità del sito interessato; la norma di riferimento è naturalmente l’art. 242. Il punto di partenza del procedimento è, ovviamente, il verificarsi di un evento che sia potenzialmente in grado di contaminare un sito. In questo caso, il responsabile dell’inquinamento è tenuto a mettere in opera tutte le misure di prevenzione necessarie e a darne comunicazione entro 24 ore al Comune, alla Provincia, alla Regione, o alla Provincia autonoma in cui si prospetta l’evento lesivo, nonché al Prefetto. Attuate le necessarie misure di prevenzione, il responsabile svolge, nelle aree interessate, un’indagine preliminare sui parametri oggetto di inquinamento, tenendo conto delle CSC - concentrazioni soglia di contaminazione - ovvero dei livelli di

contaminazione delle matrici ambientali che costituiscono valori al di sopra dei quali è necessaria la caratterizzazione del sito e l'analisi del rischio specifica, come individuati dall'allegato V alla parte quarta del TUA. A questo punto il procedimento si divide in due possibili alternative. La prima, più semplice, si applica nel caso in cui i livelli di CSC non vengano superati e prevede che il responsabile proceda al ripristino dell'area, dandone comunicazione al Comune e alla Provincia tramite autocertificazione da presentare entro 48 ore dalla comunicazione dell'evento. In questo caso, l'autocertificazione chiude il procedimento di notifica, salve le attività di verifica e di controllo successive da parte dell'autorità competente da effettuarsi entro 15 giorni. La seconda alternativa, invece, si applica nel caso in cui i livelli di CSC vengano superati, anche solo per un parametro. In questo caso il responsabile dell'inquinamento ne dà notizia immediata al Comune e alla Provincia, indicando le misure di prevenzione e sicurezza già adottate. Entro i successivi 30 giorni, inoltre, deve essere presentato alle predette amministrazioni, nonché e alla Regione, il Piano di caratterizzazione del sito elaborato secondo i criteri indicati nell'Allegato II alla parte quarta del T.U.A. (Ricostruzione storica delle attività produttive svolte nel sito, predisposizione di un piano di indagini preliminari finalizzato alla definizione dello stato ambientale del sito, identificazione dei livelli di concentrazione residua accettabili, ecc...). Entro 30 giorni dalla ricezione del piano di caratterizzazione, la Regione, convocata la conferenza di Servizi, autorizza il piano, disponendo eventuali integrazioni. Sulla base delle risultanze della caratterizzazione, si procede all'applicazione al sito della procedura di analisi del rischio per la determinazione delle CSR - concentrazioni soglia di rischio - ovvero i livelli di contaminazione delle matrici ambientali, da determinare caso per caso secondo i principi di cui all'allegato I alla parte quarta del T.U.A., il cui superamento richiede la messa in sicurezza e la bonifica, i quali rappresentano la soglia di accettabilità per il sito. Successivamente, entro sei mesi dall'approvazione del Piano di Caratterizzazione del sito, il responsabile dell'inquinamento deve presentare i risultati della procedura di analisi del rischio alla Regione, la quale, in conferenza di servizi, a seguito di istruttoria svolta con il responsabile approva il relativo documento, entro 60 giorni dalla ricezione dello stesso. A questo punto il procedimento si divide

ulteriormente in due alternative. Nel caso in cui i valori riscontrati non superino i livelli di CSR, la conferenza di servizi, in sede di approvazione del documento di analisi del rischio, dichiara concluso positivamente il procedimento, salvo prescrivere, eventualmente, lo svolgimento di un programma di monitoraggio, che dovrà essere presentato dal responsabile dell'inquinamento entro i successivi 60 giorni alla Regione, la quale, sentita la Provincia, lo approva nei 30 giorni successivi (salvo sospensione, per una sola volta, in caso di necessità di integrazioni documentali). Nel caso, invece, in cui i valori riscontrati superino la soglia delle CSR, è necessario che il responsabile sottoponga alla Regione un progetto operativo degli interventi di bonifica o messa in sicurezza - operativa o permanente - oltreché le ulteriori misure di ripristino e riparazione, al fine di minimizzare o comunque ridurre alla soglia di accettabilità il rischio derivante dalla contaminazione, entro il termine di sei mesi dall'approvazione del documento di analisi del rischio. Nei successivi 60 giorni (Salvo sospensione, per una sola volta, in caso di necessità di integrazioni documentali), la Regione, sentiti il Comune e la Provincia interessati, nonché il responsabile stesso, approva il progetto operativo apportando eventuali modifiche o prescrizioni aggiuntive necessarie. Con l'approvazione del progetto sono stabiliti anche i tempi di esecuzione. L'esecuzione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale nonché di messa in sicurezza, operativa o permanente, avviene nel rispetto delle migliori tecniche di intervento a costi sostenibili (*Best Available Technology Not Entailing Excessive Costs - B.A.T.N.E.E.C.*) individuate ai sensi delle normative comunitarie e secondo i criteri di cui all'Allegato III della parte IV del T.U.A. (ad es. Privilegiare le tecniche di bonifica che riducono permanentemente e significativamente le concentrazioni nelle diverse matrici ambientali; evitare ogni rischio aggiuntivo a quello esistente di inquinamento dell'aria; prevedere il riutilizzo del suolo; privilegiare negli interventi di bonifica e ripristino ambientale l'impiego di materiali organici di adeguata qualità provenienti da attività di recupero dei rifiuti, ecc...). Terminati gli interventi di bonifica o messa in sicurezza, la Provincia rilascia apposita certificazione di avvenuta bonifica; qualora non provvede, al relativo rilascio provvede la Regione.

L'articolata procedura sin qui descritta risulta semplificata dall'art. 242-bis

T.U.A., il quale prevede una disciplina in parte derogatoria nel caso di “operatore interessato ad effettuare, a proprie spese, interventi di bonifica del suolo con riduzione della contaminazione ad un livello uguale o inferiore ai valori di concentrazione soglia di contaminazione”. In questo caso, non si applicano le varie procedure di approvazione previste dal menzionato art. 242. In sostituzione, l’interessato può presentare un progetto completo degli interventi programmati con crono programma di svolgimento dei lavori, tenuto conto dello stato di contaminazione del sito e procedere con le operazioni (si tenga a mente che in questa fase l’interessato è responsabile della veridicità dei dati e delle informazioni rilasciati ai sensi dell’art. 21 della L. 241/1990). Terminati gli interventi di bonifica l’interessato presenta il Piano di Caratterizzazione secondo le modalità di cui all’art. 242 (o 245 nel caso si tratti di sito di interesse nazionale) al fine di verificare il conseguimento dei valori di CSC della matrice suolo. Entro i successivi 45 giorni tale piano deve essere approvato e, successivamente, l’ARPA territorialmente competente procede a validazione dei dati in esso indicati. La validazione costituisce certificazione di avvenuta bonifica del sito. Qualora, invece, i valori di CSC non siano stati conseguiti all’esito degli interventi portati avanti secondo il progetto dell’interessato, si dovrà procedere secondo le modalità ordinarie di bonifica secondo l’art. 242.

All’interno di questo quadro normativo, il legislatore, attraverso l’art. 52 del D.L. di cui in premessa, ha inserito nel corpo del T.U.A. l’art. 242-ter, relativo agli interventi e alle opere nei siti oggetto di bonifica. La nuova norma, consente, nei siti oggetto di bonifica, la realizzazione di interventi e opere richiesti dalla normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, di manutenzione ordinaria e straordinaria di infrastrutture, di opere lineari necessarie per l’esercizio di impianti e forniture di servizi ovvero di pubblico interesse, di mitigazione del rischio idraulico, per la realizzazione di impianti per la produzione energetica da fonti rinnovabili (esclusi impianti termoelettrici, salvi i casi di riconversione del combustibile fossile ad altra fonte meno inquinante o qualora l’installazione comporti una riduzione degli impatti ambientali dell’assetto esistente) nonché la realizzazione di opere ad esse connesse, di infrastrutture indispensabili alla costruzione e all’esercizio degli impianti stessi, di opere e interventi individuati con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui

all'art. 7-bis, comma 2-bis, T.U.A. (ovvero il D.P.C.M. con cui vengono individuati, con eventuali aggiornamenti periodici semestrali, le tipologie di progetti e le opere necessarie per l'attuazione del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima -PNIEC- nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali progetti o opere, tenendo conto delle caratteristiche del territorio, sociali, industriali, urbanistiche, paesaggistiche e morfologiche, con particolare riferimento all'assetto idrogeologico e alle vigenti pianificazioni, da sottoporre a verifica di assoggettabilità a VIA oppure a VIA in sede statale; tale disposizione è anch'essa frutto dell'intervento legislativo di cui al D.L. 76/2020). Tutto ciò a condizione che tali interventi siano realizzati secondo modalità e tecniche che non pregiudichino né interferiscano con l'esecuzione e il completamento della bonifica, né determinino rischi per la salute dei lavoratori e degli altri fruitori dell'area (ciò con particolare riferimento alle norme per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D. lgs. 81/2008). La verifica del rispetto di tali condizioni è affidata all'autorità competente ai sensi del Titolo V, parte quarta, D.Lgs 152/2006, nell'ambito delle procedure di approvazione e autorizzazione degli interventi e, ove prevista, nell'ambito della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale (art. 242-ter, comma 2). Tuttavia, per alcune categorie di interventi, che dovranno essere individuate dal Ministro dell'ambiente per i siti di interesse nazionale, oppure dalle Regioni per le restanti aree, non necessiteranno della preventiva valutazione di cui al menzionato comma 2 (art. 242-ter, comma 3). Ai fini delle valutazioni di cui al comma 1, nonché nelle more dell'attuazione della disposizione del comma 3 da parte delle autorità indicate, trovano applicazione le lett. a), b), c) e c-bis) del comma 4, che prevedono: a) nel caso in cui non sia stata ancora realizzata la caratterizzazione dell'area oggetto di bonifica ex art. 242, l'interessato può proporre all'ARPA competente un Piano di Indagini preliminari volto a valutare il non superamento delle CSC; b) nel caso in cui sia già posta in essere attività di messa in sicurezza operativa, l'interessato può avviare la realizzazione degli interventi e delle opere su indicate, previa comunicazione all'ARPA, e al termine dei lavori lo stesso assicurerà il ripristino delle opere di messa in sicurezza operativa; c) le attività di scavo sono effettuate con le precauzioni necessarie a non aumentare i livelli di inquinamento delle matrici ambientali interessate e, in particolare, delle

acque sotterranee; c-bis) ove l'indagine preliminare di cui alla lettera a) accerti che il livello delle CSC non sia stato superato, per i siti di interesse nazionale il procedimento si conclude secondo le modalità previste dal comma 4-bis dell'articolo 252 (ripristino da parte del responsabile e chiusura del procedimento tramite autocertificazione da inoltrare al Ministro dell'ambiente, alla regione, alla provincia, al comune ed all'ARPAS entro 90 gg dall'inizio dell'attività di indagine) e per gli altri siti nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 242 (ripristino da parte del responsabile dell'inquinamento con relativa autocertificazione da trasmettere al comune ed alla provincia entro 48 ore dalla comunicazione dell'evento potenzialmente in grado di contaminare il sito).

Per quanto riguarda invece il secondo aspetto della riforma, ovvero la razionalizzazione e la semplificazione delle procedure di verifica di impatto ambientale, il riferimento è agli artt. 50 e 51 del D.L. 76/2020. Si è già accennato alla riforma dell'art. 7-bis T.U.A., attraverso la introduzione del comma 2-bis, che prevede l'obbligo per il Presidente del Consiglio dei Ministri di individuare, su proposta del Ministro dell'ambiente e del Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa con la Conferenza dei servizi Stato - Regioni - Province autonome di Trento e Bolzano, le tipologie di opere necessarie per l'attuazione del P.N.I.E.C., nonché le aree non idonee alla realizzazione di tali opere, da sottoporre a verifica di assoggettabilità o a VIA in sede statale. A seguito della conversione del D.L. in esame tale individuazione deve avvenire nel rispetto delle esigenze di mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, nonché delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell'aria e dei corpi idrici e del suolo, tenuto conto dei suoli degradati le cui funzioni ecosistemiche risultano pregiudicate in modo irreversibile e definitivo. Oltre a ciò, l'articolato sistema di modifiche attuato dall'art. 50, cui inevitabilmente si rinvia, ha previsto anche la riforma dell'art. 8 T.U.A., che istituisce, col nuovo comma 2-bis, la Commissione Tecnica PNIEC, per lo svolgimento delle procedure di valutazione ambientale dei progetti e delle opere individuate ai sensi del menzionato art. 7-bis, comma 2-bis. Da ultimo vale la pena sottolineare in questa sede, le riforme apportate agli art. 19 e 24 TUA, relativi allo svolgimento delle procedure amministrative di verifica di

assoggettabilità a VIA e quella di VIA. Il comune denominatore di questi interventi è caratterizzato dall'intento del legislatore di ridurre i tempi del procedimento. In particolare, il riscritto art. 19 T.U.A. (Modalità di svolgimento del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA) prevede ora un termine di 5 giorni, per l'autorità competente, per verificare la completezza e l'adeguatezza della documentazione presentata dal proponente con lo studio preliminare ambientale in formato elettronico, decorrenti dalla ricezione dello stesso (salva la possibilità di chiedere, per una sola volta, integrazioni documentali). Inoltre contestualmente alla ricezione della documentazione, l'autorità competente provvede a pubblicare lo studio preliminare ambientale sul proprio sito internet e ne dà comunicazione alle Amministrazioni e agli Enti territoriali potenzialmente interessati. Il termine decorrente dalla predetta comunicazione, per la presentazione di osservazioni da parte degli interessati, è ora di 45 giorni, così come il termine per l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, decorrente dalla scadenza del termine per la presentazioni di osservazioni di cui sopra, salvo (e questa è un'altra novità della riforma) la possibilità di prorogare il termine per l'adozione del provvedimento per una sola volta, per non più di 20 giorni (prima erano 30), in casi eccezionali relativi alla natura, alla complessità, all'ubicazione o alle dimensioni del progetto. Nella versione precedente, era previsto che l'autorità competente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione di osservazioni, potesse chiedere ulteriori chiarimenti o integrazioni; in tal caso, il termine per l'adozione del provvedimento era di 30 giorni decorrenti dalla ricezione della documentazione integrativa (salvo appunto, la proroga per ulteriori 30 giorni per casi eccezionali). Quanto all'art. 24 T.U.A. (Consultazione del pubblico, acquisizione dei pareri e consultazioni transfrontaliere), si segnala brevemente che i termini di cui ai commi 3 (30 giorni), 4 primo periodo (30 e 30 giorni), 4 secondo periodo (180 giorni), 5 ultimo periodo (30 giorni), sono ridotti rispettivamente a 15 giorni (comma 3), 20 e 20 giorni (comma 4, primo periodo), 60 giorni (comma 4 secondo periodo) e 10 giorni (comma 5, ult. Periodo), con l'intento, appunto, di velocizzare il procedimento amministrativo in essere.

Un aspetto interessante riguarda gli atti di cui agli articoli: 19, comma 3, art. 23, comma 4, art. 24, comma 5, art. 27, comma 6 e 7, ovvero: studio

preliminare ambientale in formato elettronico, istanza di VIA corredata dagli allegati di cui al comma 1 art.23, modifiche o integrazioni degli elaborati progettuali o della documentazione acquisita, avviso al pubblico relativo al provvedimento unico ambientale e relative modifiche o integrazioni. Per questi atti è previsto un regime di pubblicità che possa porre eventuali interessati nella posizione di poter presentare osservazioni sulla procedura in essere. Tuttavia, col D.L. era previsto che tali comunicazioni potessero avvenire a cura del proponente, secondo le modalità tecniche di accesso al sito internet istituzionale dell'autorità competente. In sede di conversione tale possibilità è stata esclusa, con la conseguenza che graverà direttamente sulla Pubblica Amministrazione l'adempimento dei vari oneri comunicativi e di pubblicità per mezzo del proprio sito internet istituzionale.

NUOVE DEROGHE ALL'OBBLIGO DI TENUTA DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO

Il Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116 ha introdotto importanti riforme al Testo Unico Ambientale, in particolare nell'ambito della gestione dei rifiuti. Nell'ottica dell'attuazione delle direttive europee in tema di circular economy, il legislatore ha inteso esonerare determinate categorie di soggetti coinvolti nel processo gestorio dei rifiuti da determinati oneri e prescrizioni, con l'intento di garantire semplificazioni e riduzioni di costi nell'ambito dell'attività imprenditoriale svolta dagli interessati.

Ci si riferisce, in questo caso, alla riforma dell'art. 190 D. lgs 152/2006 (TUA) "Registro cronologico di carico e scarico", il quale è stato interamente riscritto a seguito, appunto, della riforma di settembre u.s., in vigore dal 26 settembre 2020, Per comprendere la portata della riforma, occorre analizzare da un punto di vista tecnico il contenuto del registro carico e scarico e confrontare l'assetto normativo attuale con quello precedente.

Il registro previsto dall'art. 190 rappresenta un documento in cui sono indicati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l'origine di tali rifiuti nonché, laddove necessario, gli estremi del Formulario di Identificazione dei rifiuti di cui all'art. 193. In altri termini il registro è un documento di 'contabilità' dei rifiuti, costantemente aggiornato, finalizzato a consentire la tracciabilità e il monitoraggio della movimentazione dei rifiuti. Prima di poter essere utilizzato necessita di essere vidimato dalla Camera di Commercio del luogo in cui a sede l'unità operativa del produttore di rifiuti e costituisce la prova delle operazioni di raccolta, trasporto, consegna, recupero e smaltimento.

Secondo la normativa previgente, la tenuta di tale registro era prescritta per gli enti e le imprese produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi (provenienti da lavorazioni industriali, artigianali o da trattamento e potabilizzazione delle acque) e pericolosi. Parimenti lo stesso registro era tenuto obbligatoriamente anche dagli altri detentori di rifiuti, quali enti o imprese che li raccolgono o trasportano ovvero che su di essi svolgono operazioni di preparazione per il riutilizzo, trattamento, recupero e smaltimento. Infine, allo stesso obbligo soggiacevano gli intermediari e i

commercianti di rifiuti.

Posta la regola generale, il comma 1-bis del vecchio art. 190 TUA prevedeva l'esclusione dall'obbligo di tenuta del registro di carico e scarico gli enti e le imprese aderenti al SISTRI (in realtà mai entrato in vigore), nonché le attività di raccolta e trasporto di propri rifiuti speciali non pericolosi effettuate dagli enti e imprese produttori iniziali.

Un regime particolare era previsto altresì in relazione agli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. produttori iniziali di rifiuti pericolosi, i quali potevano scegliere alternativamente due modalità semplificate per l'adempimento dell'obbligo di tenuta del registro (conservazione triennale del FIR, oppure del documento di conferimento di rifiuti pericolosi presso il soggetto che provvede alla raccolta).

In questo contesto, si è inserita la riforma di cui al citato D. lgs 116/2020, il quale ha riscritto l'art. 190, modificando innanzitutto l'ambito di applicazione del registro di carico e scarico. In particolare, con il nuovo disposto del comma 5, sono stati esclusi dall'obbligo di tenuta del registro gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 c.c. aventi un volume di affari annuo non superiore a euro ottomila, nonché, per i soli rifiuti non pericolosi, le imprese e gli enti produttori iniziali che non hanno più di dieci dipendenti.

E' stato mantenuto il regime particolare di adempimento previsto per gli imprenditori agricoli (sempreché non versino nelle condizioni di totale esenzione dall'obbligo di tenuta), tuttavia, estendendolo a situazioni ben precise. In particolare, la conservazione triennale del FIR o dei documenti sostitutivi previsti dall'art. 193 ovvero la conservazione del documento di conferimento dei rifiuti presso il soggetto che esegue la raccolta, sostituiscono il (o meglio, costituiscono adempimento alternativo del) registro di carico e scarico per gli imprenditori agricoli produttori iniziali di rifiuti pericolosi, nonché per i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito di determinati codici ATECO (96.02.01, 96.02.02., 96.02.03 e 96.09.04) che producono rifiuti pericolosi. Stesso regime derogatorio, infine, si applica anche ai produttori di rifiuti pericolosi non rientranti in organizzazione di ente o impresa.

E' stata inoltre prevista un'ulteriore semplificazione (peraltro già prevista dalla vecchia normativa, ma a condizioni più restrittive) riguardo al registro di carico e scarico per i soggetti la cui produzione annua di rifiuti

non supera le venti tonnellate all'anno (per i non pericolosi) ovvero quattro t/a (per i pericolosi). In questo caso gli interessati, in luogo della tenuta in proprio, possono adempiere tramite le rispettive organizzazioni di categoria, che provvedono ad annotare i dati con cadenza mensile.

Infine, per le attività di gestione dei rottami ferrosi e non ferrosi, gli obblighi connessi con la tenuta del Registro di carico e scarico si intendono assolti anche tramite l'utilizzo dei registri IVA di acquisto e di vendita secondo le modalità previste dall'art. 39 del D.P.R. 633/1972.

Analizzando la riforma apportata, e qui sintetizzata, pare lecito sollevare alcune perplessità in merito alla reale opportunità delle modifiche introdotte. Infatti, se da un lato viene sicuramente accolto con favore la riduzione di oneri gravosi da parte di determinati soggetti (in particolare per le imprese con meno di dieci dipendenti), dall'altro lato si corre il rischio di compromettere in maniera inemendabile il sistema sulla tracciabilità dei rifiuti. Non dobbiamo dimenticare che la ratio legis per cui è previsto il registro di carico e scarico è proprio quello di 'coordinarsi' con il FIR per poter avere certezza di tutte le fasi e tutte le operazioni relative all'intero ciclo vitale dei rifiuti, al fine di prevenire e controllare eventuali comportamenti illeciti o comunque dannosi o pericolosi per l'ambiente e per la salute pubblica. Un ampio novero di soggetti esentati dall'obbligo di tenuta del registro potrebbe di fatto sminuire l'importanza e l'utilità complessiva di un sistema di tracciabilità che, ad oggi, si è dimostrato efficace ed utile allo scopo.

Anche il sistema sanzionatorio legato al mancato rispetto delle disposizioni concernenti il Registro di carico e scarico (art. 258 TUA) è stato riformato dal D. lgs 116/2020. Precedentemente, in caso di omessa tenuta del registro, veniva applicata la sanzione da euro 2.600,00 ad euro 15.500,00, ovvero da euro 15.500,00 ad euro 93.000,00 nel caso di produttori di rifiuti pericolosi non inquadrati all'interno di un ente o di un'impresa. Erano inoltre previste varie riduzioni per i casi di più lieve entità. Ad oggi, l'importo sanzionatorio per l'omessa tenuta del registro di carico scarico varia da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00 ovvero da euro 10.000,00 ad euro 30.000,00 nel caso di rifiuti pericolosi. Salve sempre le riduzioni concernenti ipotesi di minore gravità. L'innovazione più rilevante, tuttavia, non consiste nella riduzione complessiva dell'importo della sanzione, bensì nel novellato comma 9 dell'art. 258. Tale norma ha

esteso l'applicabilità del c.d. cumulo giuridico di sanzioni (pagamento della sanzione più grave aumentata fino al doppio) anche alle ipotesi di plurime azioni od omissioni del medesimo soggetto, esecutive di un medesimo disegno, a cui corrispondono plurime violazioni della stessa o di diverse disposizioni dell'articolo citato, incluse quindi, oltreché le sanzioni in ambito FIR, anche quelle relative al registro di carico e scarico. Naturalmente rimane salda la precisazione che eventuali pluralità di errori all'interno di un unico registro una violazione unitaria e pertanto, singolarmente sanzionabile, senza che venga applicato il cumulo giuridico in considerazione del numero specifico di errori. Ne consegue che questa novità legislativa assumerà valore solo nell'ambito di realtà aziendali in possesso, ovvero obbligate alla tenuta, di più registri.

Si coglie l'occasione per affrontare una rilevante questione di applicabilità normativa concernente l'apparato sanzionatorio così come delineato dall'art. 258 T.U.A. Non è sfuggito, infatti, alla dottrina più attenta, un problema di coordinamento di sanzioni, che occorrerà affrontare, partendo dall'analisi della normativa previgente.

Prima della riforma apportata dal D. lgs 116/2020, il vecchio art. 258, commi 1 e 2 prevedevano sanzioni amministrative pecuniarie per l'omessa o incompleta tenuta del registro di carico e scarico. Contestualmente, una diversa sanzione era prevista dal comma 4 in caso di mancanza o inesattezza del FIR. Tuttavia, per entrambe le violazioni, era prevista, al successivo comma 5, la possibilità di applicare una sanzione pecuniaria diminuita. Tale riduzione poteva essere applicata in due situazioni: 1) in caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte all'interno del registro, qualora i dati comunque riportati nel MUD, nei FIR, nei registri di carico e scarico stessi, ovvero nelle scritture contabili obbligatorie, consentano in ogni caso di ricostruire le informazioni necessarie per la tracciabilità dei rifiuti. 2) In caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte all'interno del FIR, qualora quelle comunque inserite contengano tutti gli elementi utili per la tracciabilità. In questi casi la sanzione amministrativa applicabile prevedeva un minimo di euro 260,00 ed un massimo di euro 1.550,00 - pagamento in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 L. 689/81 pari ad euro 516,00. Conseguentemente, e in altri termini, qualora le violazioni relative al registro o ai FIR fossero, in sostanza, dei meri errori formali, che non

pregiudicassero la tracciabilità dei rifiuti tutelata dalla norma, si poteva ottenere una sanzione di 'solo' 516,00 euro.

Con la nuova riforma il comma 5 dell'art. 258 è stato riscritto. Attualmente il dato letterale prevede l'applicabilità della stessa sanzione diminuita (516,00 euro) ogniqualvolta le informazioni contenute nel FIR, oppure nel Registro di Carico Scarico, oppure nel M.U.D. siano formalmente incomplete o inesatte, ma tuttavia correttamente rinvenibili negli altri documenti concernenti la tracciabilità dei rifiuti ovvero nelle scritture contabili obbligatorie (è il caso ad esempio, di un dato erroneamente trascritto nel FIR, ma correttamente riportato nel Registro di carico e scarico). Analogamente, la stessa sanzione si applica in caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma comunque contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, ovvero in caso di omessa tenuta del registro di carico e scarico da parte del produttore, purché siano presenti i formulari e sia dimostrata la data di presa in carico dei rifiuti. Ne consegue che, come peraltro accadeva prima della riforma, qualora la tracciabilità dei rifiuti non venga compromessa, in quanto comunque garantita attraverso i dati complessivamente ricavabili da tutta la documentazione utile disponibile, le sanzioni amministrative applicate sono diminuite (per l'appunto euro 516,00). A questo punto si pone il problema di coordinamento del citato comma 5 dell'art. 258, con il nuovo comma 13, stesso articolo, così come attualmente definiti dalla norma. Analizzando il contenuto dell'ultima norma richiamata, si evince che le sanzioni di cui "al presente articolo" (incluse, quindi, quelle sopra richiamate relative ai Registri di carico e scarico, FIR e MUD) conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti, sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. Ulteriormente la medesima disposizione applica, in caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità "di tipo seriale", una sola sanzione aumentata fino al triplo. A ben vedere, anche in questo comma è evidente l'intento del legislatore di non eccessivamente perseguire meri errori di forma, che non pregiudichino la tracciabilità dei rifiuti. Tuttavia, con quest'ultima disposizione, il legislatore ha inteso escludere in toto la sanzionabilità di dati incompleti o inesatti che non siano rilevanti per la tracciabilità.

Viceversa, il già illustrato comma 5, non esclude completamente la sanzionabilità di questa fattispecie, bensì ne ridetermina l'importo concretamente applicabile (euro 516,00). Ulteriormente, il cumulo giuridico previsto dall'ultimo periodo del comma 13, si applica per un importo pari alla sanzione più grave aumentata fino al triplo (il comma 9, sopra citato, prevedeva solo l'aumento fino al doppio). Di fatto in questa situazione si è in presenza di una problematica e spinosa questione di coordinamento tra le due norme (i commi 5 e 13 per l'appunto) in quanto non è possibile applicarle entrambe allo stesso caso. Questa problematica andrà, verosimilmente, risolta per il tramite di una celere norma di interpretazione autentica, oppure attraverso l'indagine approfondita della giurisprudenza di legittimità. In questa sede è utile sottolineare, al fine di poter meglio inquadrare il dispositivo del comma 13, ulteriori aspetti concernenti la tracciabilità dei rifiuti.

La riforma attuata dal D. lgs 116/2020 ha introdotto il Registro Elettronico Nazionale (REN), al fine di raccogliere tutti i dati e le informazioni necessarie al fine di garantire la costante tracciabilità del rifiuto per tutta la durata del suo ciclo di esistenza. Anche se le modalità con cui verrà effettivamente attuato tale registro sono ancora da definire con apposito Decreto ministeriale, il legislatore ha già introdotto alcune sanzioni amministrative concernenti, appunto, l'iscrizione al REN, la trasmissione dei dati richiesti e il rispetto delle tempistiche. Queste sanzioni sono collocate immediatamente prima dell'illustrato comma 13 (precisamente ai commi 10,11 e 12) dell'art. 258. In quest'ottica, questi quattro commi si presentano come una disciplina 'a parte' rispetto al Registro di carico/scarico, al FIR e al MUD, pertanto, le norme ivi contenute sembrano da intendersi verosimilmente riferite solo ed esclusivamente a quanto concerne specificamente il REN, giusto anche l'utilizzo del termine 'trasmissione' sia nel comma 10, ultimo periodo, che nel comma 13. Per cui si potrebbe sostenere che il legislatore abbia in realtà commesso un mero errore di trascrizione della norma, tale per cui il testo "Le sanzioni di cui al presente articolo" riportato nel comma 13, sia da intendere come "Le sanzioni di cui ai commi da 10 a 12". Questa lettura, che comunque non consente di escludere l'applicazione del comma 13 a tutte le violazioni di cui all'art. 258, sarebbe particolarmente supportata dal fatto che le sanzioni di cui si tratta sono conseguenti alla 'trasmissione' dei dati

ovvero alle annotazioni, le quali sono compatibili con le operazioni di inoltro telematico delle informazioni richieste dalla legge e dal Decreto ministeriale che attuerà il REN. Per completezza si sottolinea, di contro, che il termine ‘annotazione’ viene, in realtà, utilizzato dallo stesso legislatore per definire informazioni contenute nel registro di carico e scarico. Infatti l’art. 190, comma 3, si riferisce alle tipologie e alla quantità di rifiuti prodotti, alla natura e all’origine degli stessi, alla quantità dei materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento, al formulario laddove previsto, utilizzando il termine “annotazioni”. Questo contribuisce a generare difficoltà interpretative circa la reale portata del comma 13 dell’art. 258 T.U.A. per le quali si auspica un intervento correttivo o chiarificativo del legislatore, ovvero una pronuncia giurisprudenziale da parte della Corte di Cassazione, che possano permettere agli operatori interessati una più chiara e corretta applicazione delle norme sanzionatorie.

NUOVE NORME SUL DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI INTRODOTTE DAL D. LGS 116/2020 - IN VIGORE DAL 26 SETTEMBRE 2020

Il deposito temporaneo di rifiuti consiste in una collocazione temporanea dei rifiuti, di qualsiasi genere, presso lo stesso luogo in cui sono prodotti, che precede la fase della raccolta vera e propria, come definita dal TUA, e pertanto non rientra nel novero delle operazioni che costituiscono, a vario titolo, gestione dei rifiuti. Ne consegue che il deposito temporaneo non è sottoposto ad autorizzazione, sempreché il deposito avvenga nel rispetto delle condizioni normativamente espresse, al fine della maggior tutela dell'ambiente e della salute pubblica. In altri termini l'istituto giuridico in questione rappresenta una deroga all'insieme delle norme sulla gestione dei rifiuti che impongono diversi oneri a carico dei soggetti interessati.

Come vari altri istituti di diritto ambientale, anche il deposito temporaneo (come descritto dal precedente art. 183 TUA) ha subito alcune modifiche che ne hanno modificato la struttura, rendendolo di fatto più facilmente applicabile anche ad una serie di circostanze precedentemente non previste dal legislatore.

Prima di passare al dettaglio della riforma apportata, occorre esaminare i principi generali dell'istituto di cui all'art. 183, comma 1, lett. bb) TUA, i quali, si anticipa, sono rimasti sostanzialmente invariati.

1. Caratteri generali del deposito temporaneo

La novella introdotta dal D. lgs 116/2006, in vigore dal 26.09.2020, ha suddiviso l'originaria disciplina del deposito temporaneo in due articoli: 1) In primis si sottolinea che la precedente normativa individuava la definizione di "deposito temporaneo", mentre con la nuova disciplina, all'art. 183, comma 1, lett. bb) viene individuata la definizione giuridica di "deposito temporaneo prima della raccolta", ovvero: "il raggruppamento dei rifiuti ai fini del trasporto degli stessi in un impianto di recupero e/o smaltimento, effettuato, prima della raccolta ai sensi dell'articolo 185-bis". Tale definizione colloca il deposito temporaneo in una fase anteriore rispetto alla raccolta (la quale fa parte della gestione vera e propria), così come a sua volta definita dall'art. 183, c.1, lett. o) e ricomprensiva anche la cernita preliminare.

2) Ulteriormente, nel nuovo art. 185-bis, vengono inserite le disposizioni generali concernenti requisiti e modalità di gestione del deposito

temporaneo.

Anche in questo caso, tali norme ricalcano il precedente assetto normativo, conseguentemente, si rileva che:

- Si mantiene la possibilità di scelta, da parte del produttore, tra due alternative modalità di gestione. In particolare, ai sensi del comma 2, lett. b) da un lato è possibile scegliere di raccogliere ed avviare a recupero o smaltimento i rifiuti con cadenza almeno trimestrale, a prescindere dal quantitativo di rifiuti stoccato in deposito temporaneo; dall'altro è consentito scegliere un criterio di gestione 'quantitativo', ovvero, scegliere di raccogliere ad avviare a recupero o smaltimento i rifiuti quando essi superino il limite di 30 mc, di cui non più di 10 di pericolosi. Fermo restando comunque la regola secondo cui la durata massima del deposito temporaneo, anche non superando i limiti predetti, non può protrarsi per più di un anno. A tal riguardo si precisa che l'alternatività tra il criterio 'temporale' e il criterio 'volumetrico' non è da intendersi nell'ottica dell'opzione di scelta esclusiva. In altri termini, non è necessario individuare preventivamente una specifica modalità tra le due, con conseguente obbligo di utilizzo della stessa in modo esclusivo, ben potendo le due scelte essere tra loro cumulabili, con ciò potendo l'interessato scegliere di gestire determinate situazioni in un modo e determinate situazioni nell'altro. Senza per altro obbligo alcuno di preventiva comunicazione/informazione della scelta effettuata all'autorità competente². Di conseguenza, le due modalità gestorie del deposito temporaneo sono alternative ma non in modo assoluto, con conseguente possibilità di utilizzo contemporaneo delle stesse.

- Rimangono invariate, altresì le condizioni da rispettare affinché possa configurarsi il deposito temporaneo. Innanzitutto, art. 185-bis, comma 1, lett. a), è necessario che il deposito venga effettuato nel luogo in cui i rifiuti stessi sono prodotti, da intendersi con esso l'intera area su cui il soggetto interessato svolge la propria attività da cui derivano i rifiuti, salvo le numerose deroghe, alcune delle quali inserite ex novo dal D. lgs 116/2020, su cui si vedrà più avanti. Si può comunque anticipare, in questa sede, una prima eccezione prevista dalla seconda parte del comma 1, lett. a) dell'articolo in esame, ovvero: nel caso di impresa agricola (art. 2135 c.c.), il deposito temporaneo può essere eseguito presso il sito che sia nella disponibilità giuridica della cooperativa

² Cfr. Trib. Monocratico di Belluno, 06 febbraio 2018, n. 99

agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli imprenditori agricoli interessati sono soci. In questo caso, è consentita la movimentazione dei rifiuti stessi fino al luogo in cui deve essere eseguito il deposito temporaneo, senza che tale operazione sia da considerarsi trasporto (perciò senza che si renda necessario il F.I.R.).

- Ulteriori condizioni da rispettare per potersi configurare un deposito temporaneo prima della raccolta. Il comma 2 dell'art. 185-bis inserisce ulteriori disposizioni, originariamente contenute nell'art. 183, relative a specifiche circostanze di fatto. In particolare, i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e successive modificazioni, sono depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo stoccaggio e l'imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto regolamento. Ulteriormente, i rifiuti immessi in deposito temporaneo devono essere raggruppati per categorie omogenee, nel rispetto delle relative norme tecniche applicabili. Ancora, deve essere comunque rispettata la normativa relativa agli imballaggi e all'etichettatura.

E' importante tenere a mente che tutte queste condizioni devono sussistere contestualmente in relazione al medesimo deposito, con la conseguenza che il mancato rispetto di anche una sola di esse comporta l'inottemperanza alla normativa e, pertanto, la mancata configurazione del deposito temporaneo con conseguenti possibili conseguenze sul piano amministrativo e penale³.

1.2. Le deroghe ai principi generali

Le regole generali sul deposito temporaneo prima della raccolta, come sopra illustrati, subiscono diverse regole a seconda della tipologia di rifiuti in questione, ovvero della loro provenienza. Tali regole, di seguito specificate, comportano nella maggioranza dei casi una *fictio juris*⁴ per cui viene considerato come luogo di produzione dei rifiuti (in cui quindi poter conferire a deposito temporaneo) un luogo giuridicamente rilevante, anche diverso da quello in cui tali rifiuti vengono realmente prodotti. Questo al fine di agevolare determinate attività professionali. La norma di

³ Cfr. Cass. Pen. Sez. III, 09.04.2013, n. 16183

⁴ Cit, Vattani Valentina, "Gestione dei rifiuti e deposito temporaneo: cosa cambia dopo le modifiche apportate dal D.Lgs 116/2020" in www.dirittoambiente.net

riferimento è l'art. 193 del D. lgs 152/2006, anch'esso parzialmente riformato dalla novella di settembre.

La prima di queste deroghe, in parte lo si è già accennato, riguarda i rifiuti prodotti nell'ambito delle attività di imprenditoria agricola (art. 2135 c.c.). In questo caso, l'art. 193, comma 12, TUA, prevede due situazioni particolari di spostamento dei rifiuti, non costituenti 'trasporto' e, pertanto, esentati dall'applicazione della parte quarta del Codice ambientale. La prima parte del comma, individua la movimentazione dei rifiuti tra i fondi appartenenti alla medesima azienda agricola, ancorché ciò avvenga sulla pubblica via, purché sia finalizzata unicamente al raggiungimento del luogo di esecuzione del deposito temporaneo (ciò comprovato da 'elementi oggettivi e univoci') e la distanza tra il fondo in cui i rifiuti sono prodotti e quello in cui vengono temporaneamente collocati a deposito non sia superiore a 15 Km (prima della riforma il limite era 10). La seconda parte del comma in esame, a sua volta, esclude altresì dalla definizione di trasporto la movimentazione dei rifiuti effettuata dall'imprenditore agricolo (come definito dall'art. 2135 c.c.) dal proprio fondo sino al luogo che sia nella disponibilità giuridica (verosimilmente proprietà o locazione) della cooperativa di cui è socio, ivi compresi consorzi agrari, sempreché ciò sia finalizzato al raggiungimento del deposito temporaneo. Pertanto è da

qualificare 'deposito temporaneo' il luogo diverso da quello di produzione.

Un'altra deroga è prevista per i rifiuti da attività di assistenza sanitaria domiciliare. In questo caso la norma di riferimento è l'art. 193, comma 18, D. lgs 152/2006, il quale prevede che, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria a domicilio si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. Ulteriormente e conseguentemente, la movimentazione di tali rifiuti fino alla sede del soggetto che ha svolto l'attività, non comporta l'obbligo di tenuta dei formulari (FIR) né dell'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. In questo caso, si nota, il legislatore ha introdotto una presunzione assoluta di legge, che consente di individuare quale luogo di esecuzione del deposito temporaneo, un sito diverso da quello in cui realmente vengono prodotti i rifiuti.

Le medesime considerazioni svolte per i rifiuti da assistenza sanitaria

valgono anche per l'ipotesi prevista dall'art. 193, comma 19, D. lgs 152/2006. La norma citata prevede che i rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Tuttavia in questo caso il legislatore ha specificato che la movimentazione dei rifiuti, in quantitativi limitati tali da non giustificare l'allestimento di un deposito temporaneo dove è svolta l'attività, deve essere accompagnata con il DDT (documento di trasporto). Identici principi si applicano anche alle attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione individuate secondo i criteri di cui alla L. 25 gennaio 1994, n. 82 "Disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione" (GU Serie Generale n.27 del 03-02-1994). Le due nuove procedure di cui sopra, ovverosia i rifiuti da manutenzione e da assistenza sanitaria domiciliare, sono quindi ora disciplinati dalla nuova norma relativa al trasporto dei rifiuti, e non più dal generico disposto di cui all'art. 266, comma 4, T.U.A.

Un'ulteriore deroga si applica nelle ipotesi di rifiuti derivanti da attività di manutenzione delle infrastrutture (ivi compresi i mezzi e gli impianti fruitori delle infrastrutture stesse), ovvero di reti fognarie di qualsiasi tipologia. In questo caso la norma di riferimento è l'art. 230, D. lgs 152/2006, il quale dispone che: per le prime, qualora le attività siano svolte dal gestore (anche tramite terzi) dell'infrastruttura a rete e degli impianti per l'erogazione di forniture o servizi di interesse pubblico, il luogo di produzione dei relativi rifiuti può coincidere con:

- La sede del cantiere che gestisce l'attività manutentiva;
- La sede locale del gestore dell'infrastruttura nelle cui competenze rientra il tratto di infrastruttura interessata dai lavori;
- Il luogo in cui il materiale tolto d'opera viene trasportato per la successiva valutazione tecnica, finalizzata all'individuazione del materiale effettivamente e direttamente riutilizzabile. (In questo caso, l'art. 193, comma 20, D. lgs 152/2006 prevede che, al fine di consentire le valutazioni tecniche, il materiale tolto d'opera sia accompagnato con DDT).

Per quanto riguarda le attività di manutenzione delle reti fognarie, invece, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, il principio definito dall'art. 230, comma 5, T.U.A., rimasto sostanzialmente invariato, dispone che i

relativi rifiuti si considerano prodotti dal soggetto che svolge tali attività e potranno pertanto essere depositati temporaneamente presso la sede od unità locale di quest ultimo, il quale tuttavia, è comunque tenuto all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali.

In tutti i casi di cui sopra, ben individuati dalla norma, è consentito individuare il luogo di esecuzione del deposito temporaneo in area diversa rispetto a quella in cui i rifiuti sono stati prodotti.

2. Le novità introdotte dal D. lgs 116/2020

Il nuovo art. 185-bis del T.U.A. ha introdotto due ulteriori deroghe ai principi generali sopra esposti, attraverso le quali viene ulteriormente ampliato l'ambito di applicazione della definizione di deposito temporaneo. Il comma 1, lett. c), prevede che, per i rifiuti da costruzione e demolizione, nonché per le filiere di rifiuti per le quali vi sia una specifica disposizione di legge, il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato presso le aree di pertinenza dei punti di vendita dei relativi prodotti. Il comma 1, lett. b) invece, prevede una deroga analoga per i rifiuti soggetti a responsabilità estesa del produttore (art. 178-bis D.lgs. 152/2006, sostituito dal nuovo D.lgs. 116/2020). In questo caso, "il deposito preliminare alla raccolta può essere effettuato dai distributori presso i locali dei propri punti vendita". Quest'ultima disposizione, in particolare, necessita però di ulteriori interventi ministeriali ai fini di darne una concreta attuazione. Allo stato attuale, infatti, la riforma legislativa non individua i regimi di responsabilità estesa del produttore, né le attività i cui rifiuti possano rientrare nell'ambito di applicazione dell'art. 178-bis. Lo stesso legislatore, infatti, si è limitato ad individuare una serie di principi generali, specificamente delegando ad appositi decreti ministeriali, la definizione concreta delle modalità di attuazione degli stessi.

2.1. Deposito temporaneo in caso di trasporto intermodale

Il D.lgs. 116/2020 ha ulteriormente riformato la parte Quarta del T.U.A. introducendo un nuovo art. 193-bis, relativo alle modalità di esecuzione di un deposito di rifiuti durante le complesse fasi di un trasporto intermodale.

In questo caso, il deposito eseguito nell'ambito di attività intermodale di

carico/scarico, di trasbordo, di soste tecniche all'interno di porti, scali ferroviari, interporti, impianti di terminalizzazione e scali merci, effettuato da soggetti a cui i rifiuti sono affidati in attesa della presa in carico, non rientra nelle attività di stoccaggio (gestione) dei rifiuti. Ciò tuttavia purché vengano rispettate due condizioni. Innanzitutto il deposito temporaneo non può superare il termine finale di trenta giorni, e in ogni caso, la presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto non può avvenire oltre sei giorni dalla data di inizio attività di deposito. La novità legislativa risiede proprio nell'ampliamento delle tempistiche prescritte per il deposito (prima della riforma, infatti, non rientravano nella definizione di stoccaggio solo le attività di carico/scarico, trasbordo, per la sola durata strettamente necessaria e comunque per non più di sei giorni, salvo caso fortuito o forza maggiore). Qualora la presa in carico dei rifiuti collocati in deposito, non avvenga entro i sei giorni previsti, il soggetto a cui gli stessi sono affidati deve darne comunicazione formale entro 24 ore dalla scadenza del suddetto termine all'autorità competente, al produttore e, se esistente, all'intermediario. Sequenzialmente, il produttore, entro i 24 giorni successivi alla comunicazione, deve provvedere alla presa in carico dei rifiuti per il successivo trasporto e la corretta gestione degli stessi.

INVIO DELLA 4^a COPIA DEL FIR TRAMITE PEC O IN FORMATO CARTACEO DELL'ORIGINALE

L'intervento legislativo attuato attraverso il Decreto Legislativo n. 116 del 03 settembre 2020, ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico ambientale, in particolare, per quanto riguarda la disciplina per il trasporto dei rifiuti, prevede un'importante novità, all'art. 193, ovvero: *"..... La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore... Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni."* . Oltre alla novità della diminuzione della tempistica da cinque a tre anni, di conservazione della documentazione, l'art. 188, comma 4, lett. b) prevede: *" ... responsabilità esclusa del produttore ... a condizione che abbia ricevuto il formulario di cui all'art. 193 ... entro tre mesi dalla data di conferimento dei rifiuti al trasportatore ovvero... abbia provveduto a dare comunicazione alle autorità competenti della mancata ricezione di formulario.."*.

Si allega un fac simile di certificazione.

[INTESTAZIONE]

DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 193, COMMA 4, D. LGS. 152/2006

Il sottoscritto _____, in qualità di _____ della società _____, avente sede legale in _____, P.IVA _____, ricevuto Formulario di Identificazione dei Rifiuti dall'impianto _____, FIR n. _____, in data _____, in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 193 D.lgs 152/2006, formalmente

DICHIARA

- di aver provveduto alla trasmissione della quarta copia del suddetto formulario tramite PEC all'indirizzo _____, secondo quanto previsto dall'art. 193, co. 4, D. lgs. 152/2006, in data _____;

Ovvero

- Che entro le scadenze previste, (*art. 188, comma 4, lett. b) del D. lgs. 152/2006 - tre mesi dalla data del conferimento al trasportatore*) provvederà a trasmettere la quarta copia del suddetto formulario in originale cartaceo al produttore al fine della conservazione del documento.

Con la presente si precisa che la conservazione della quarta copia del suddetto formulario di identificazione dei rifiuti, in originale cartaceo, per un periodo di tre anni, sarà a carico del produttore.

Il sottoscritto

OBBLIGO DI EMISSIONE DELL'ATTESTAZIONE DI AVVENUTO SMALTIMENTO

Modificato il testo unico ambientale a seguito dell'entrata in vigore del D. lgs 116/2020

Il nuovo art. 188, comma 5, reintrodotto dal D. lgs 116/2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha modificato la disciplina previgente relativa all'esclusione della responsabilità dei produttori dei rifiuti, prevedendo che, in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di cui ai punti D13, D14, D15, dell'allegato B alla parte IV, (raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare) tale responsabilità può dirsi esclusa solo nel caso in cui gli stessi produttori abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento dei rifiuti conferiti. L'attuale versione della disposizione sostituisce il vecchio art. 188, comma 4, il quale prevedeva una disciplina particolarmente affine. Tuttavia, nel testo antecedente dell'art. 188, il legislatore, da un lato utilizzava il termine "certificato" anziché "attestazione" e soprattutto rinviava ad un successivo Decreto del Ministro dell'ambiente (mai entrato in vigore) per la definizione delle modalità di attuazione del certificato di avvenuto smaltimento. Il nuovo art. 188, comma 5, invece, elimina il rinvio al decreto ministeriale per l'attuazione della disposizione e, in sostituzione, richiama il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, relativo alle disposizioni in materia di documentazione amministrativa, ai sensi del quale il titolare dell'impianto (scomparsa anche la dicitura "che effettua le operazioni di cui ai punti da D1 a D12 del citato allegato B") dovrà sottoscrivere l'attestazione di avvenuto smaltimento. Ulteriore differenza, contrariamente a quanto previsto dalla norma previgente, il legislatore ha voluto precisare alcuni essenziali elementi che dovranno essere inseriti nell'attestazione, ovvero: i dati dell'impianto di conferimento, i dati del titolare, la quantità di rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. Tuttavia, questa impostazione sarà da applicarsi fino alla entrata in vigore fino al del Decreto ministeriale di cui all'art. 188-bis, ovvero, il decreto (o i decreti) con cui il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle

finanze, sentiti il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro della Pubblica Amministrazione, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro delle politiche agricole, detterà le modalità degli adempimenti relativi alla compilazione e tenuta del registro di carico e scarico, nonché del formulario identificativo dei rifiuti. Con tale decreto, ai sensi dell'art. 188, comma 5, ultimo periodo, dovranno altresì essere individuate le modalità relative alla verifica e all'invio delle comunicazioni dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti. Per completezza, si riporta il testo dell'art. 188, comma 5, (entrata in vigore: 26 settembre 2020) e dell'art. 188, comma 4, previgente.

Art. 188, comma 5, TUA - in vigore dal 26 settembre 2020

“5. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare di cui ai punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla Parte IV del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di identificazione abbiano ricevuto un'attestazione di avvenuto smaltimento, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sottoscritta dal titolare dell'impianto da cui risultino, almeno, i dati dell'impianto e del titolare, la quantità dei rifiuti trattati e la tipologia di operazione di smaltimento effettuata. La disposizione di cui al presente comma si applica sino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, in cui sono definite, altresì, le modalità per la verifica ed invio della comunicazione dell'avvenuto smaltimento dei rifiuti, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.”

Art. 188, comma 4, TUA - versione previgente

“4. Nel caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare, indicate rispettivamente ai punti D 13, D 14, D 15 dell'Allegato B alla parte quarta

del presente decreto, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è esclusa a condizione che questi ultimi, oltre al formulario di trasporto di cui al comma 3, lettera b), abbiano ricevuto il certificato di avvenuto smaltimento rilasciato dal titolare dell'impianto che effettua le operazioni di cui ai punti da D 1 a D 12 del citato Allegato B. Le relative modalità di attuazione sono definite con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che dovrà anche determinare le responsabilità da attribuire all'intermediario dei rifiuti.”

(CARTA INTESTATA SOCIETA')

Spettabile

(Produttore del rifiuto)

(Indirizzo, CAP, Città, Provincia, PEC)

Data.....

Prot. n°

Il sottoscritto _____ in qualità di _____ (Amministratore Delegato / Direttore Tecnico) della Società _____ con sede in _____avente impianto di (es. trattamento/deposito nel suolo/incenerimento) autorizzato con provvedimento n. _____ (estremi autorizzazione) di cui al decreto/determina n° _____

del _____, rilasciato da _____ (Ente: Provincia, Regione)
munito dei necessari poteri di rappresentanza e di firma,
consapevole delle sanzioni penali richiamate nel D.P.R. 28
dicembre 2000 n. 445 e s.m.i., sotto la propria responsabilità

ATTESTA

Che i rifiuti sottoelencati prodotti da: _____ (Ragione
Sociale e Sito di produzione),

sono stati interamente sottoposti allo smaltimento finale presso il
nostro impianto di cui all'autorizzazione sopra citata, come descritto
in tabella:

F.I.R. / IT – IB	Data emission e	Data Scarico	Codice Smaltime nto	CER	Q.tà kg

Le operazioni relative ad ogni singolo formulario sono state
registrate nel ns. registro di carico/scarico rifiuti, come previsto dalla
normativa vigente.

Si rilascia la presente attestazione di avvenuto smaltimento ai sensi
dell'art. 188 comma 5 D.lgs. n° 152/06 e del Regolamento CE
n°1013/2006, qualora applicato, per i fini consentiti.

Si allega fotocopia, non autenticata, di documento di identità del dichiarante.

Timbro e firma

Legale
rappresentante/Direttore
e Tecnico

Nome e Cognome

CORREZIONE DEL FIR TRAMITE PEC - CAMBIATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE CON IL D. LGS. 116/2020

L'intervento legislativo attuato attraverso il Decreto delegato n. 116 del 03 settembre 2020, in vigore dal 26 settembre 2020, ha apportato modifiche sostanziali al Testo Unico ambientale, in particolare, per quanto riguarda la disciplina per il trasporto dei rifiuti, è stato completamente riscritto l'art. 193, che al comma 4 prevede un'importante novità, ovvero: "Fino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 188-bis, comma 1, il formulario in formato cartaceo è redatto in quattro esemplari, compilati, datati e firmati dal produttore o detentore, sottoscritti altresì dal trasportatore; una copia deve rimanere presso il produttore o il detentore, le altre tre, sottoscritte e datate in arrivo dal destinatario, sono acquisite una dal destinatario e due dal trasportatore, che provvede a trasmetterne una al produttore o al detentore. La trasmissione della quarta copia può essere sostituita dall'invio mediante posta elettronica certificata sempre che il trasportatore assicuri la conservazione del documento originale ovvero provveda, successivamente, all'invio dello stesso al produttore. Le copie del formulario devono essere conservate per tre anni." . Oltre alla novità della diminuzione della tempistica da cinque a tre anni, di conservazione della documentazione, si analizza ora la potenziale correzione apportabile ai FIR. In sostanza il legislatore ha previsto la sola possibilità a che la quarta copia del FIR venga trasmessa/restituita al produttore anche in modalità telematica, attraverso PEC. E' bene tenere a mente, però, che la norma si riferisce esclusivamente alla quarta copia, e non anche alle eventuali correzioni da apportare alla stessa. Pertanto, rimane aperta la questione circa la possibilità di attribuire rilevanza pubblica anche alle correzioni apportate al FIR tramite PEC, e non solo alla quarta copia. Se, da un lato, l'espressione latina con la quale si indica il principio di tassatività previsto dall'art. 1 c.p. secondo cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite, - nozione questa già prevista

dallo Statuto Albertino del 1848 -, è altrettanto vero che la legge, ad oggi, consente solo l'utilizzo della PEC nella sola ipotesi di reso della quarta copia di formulario, non altro. Al riguardo si può affermare che il FIR, unitamente al registro di carico e scarico, debitamente integrati, come previsto dalla Circolare GAB/DEC/812/1998, punto 1, lett. k), costituiscono prove documentali privilegiate per l'esatta tracciabilità della gestione rifiuti (compresa la fase del trasporto).

In relazione a tali documenti vale il principio, non sancito in una specifica disposizione di legge ma deducibile dalle norme della buona prassi, per cui essi non dovrebbero mai essere oggetto di correzione, o perlomeno, nel caso di meri errori materiali, sugli stessi non dovrebbero essere effettuate cancellazioni che non permettono più di risalire alla compilazione originaria. Per contro, si potrebbero ipotizzare correzioni di questo tipo: riga sopra al dato errato e riscrittura accanto corretta, con relativa nota dell'errore di compilazione nell'apposito spazio riservato alle "Annotazioni".

La prassi rivela inoltre l'utilità di indicare – sempre utilizzando il campo delle "Annotazioni" – le motivazioni dell'annullamento della registrazione, con una dicitura quale "*Errore materiale di trascrizione ...*". Ciò posto in merito alle modalità di correzione degli errori sul FIR, si ritiene che le lettere utilizzate per comunicare per iscritto determinate inesattezze siano sostanzialmente prive di valore ai fini pubblicistici: le eventuali correzioni dei dati errati dovranno essere pertanto svolte alle condizioni sopra riportate. Peraltro, tale circostanza non inficia il fatto che siffatte comunicazioni possano comunque essere inviate, a fini informativi e di collaborazione con gli altri attori della gestione dei rifiuti, ma che – come detto – non avranno valore se non appunto a scopo informativo fra le parti: di per sé sole non saranno dunque sufficienti a garantire la corretta compilazione della documentazione inerente la gestione dei rifiuti⁵.

Per quanto concerne le modalità di compilazione dei FIR, il nuovo art. 193 prevede che con apposito, futuro, Decreto del Ministro dell'ambiente

⁵ Tratto dal sito *Tuttoambiente.it*

vengano disciplinati il modello del formulario di identificazione del rifiuto e le modalità di numerazione, vidimazione, tenuta e trasmissione al Registro elettronico nazionale, con possibilità di scaricare dal medesimo Registro elettronico il formato cartaceo. Potranno anche essere adottati modelli di formulario per particolari tipologie di rifiuti ovvero per particolari forme di raccolta. Nelle more dell'adozione di tale decreto si continueranno ad applicare le attuali modalità di compilazione del FIR, già previste dal Decreto del Ministro dell'ambiente n. 145 del 01 gennaio 1998, così come disposto dal comma 5 del citato art. 193 T.U.A.

Ciò premesso, si tenga presente che anche l'art. 258 T.U.A., relativo alle sanzioni concernenti il trasporto dei rifiuti, è stato oggetto di modifica da parte del suindicato D. lgs. 116/2020. In particolare il comma 4 sanziona la mancanza del formulario, ovvero il caso in cui lo stesso riporti dati incompleti o inesatti, con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento a diecimila euro (pagamento in misura ridotta per l'importo di tremiladuecento euro pari al doppio del minimo) salvo che il fatto costituisca reato e salvo il caso specifico in cui si tratti di rifiuti pericolosi (in quest'ultimo caso, si applicherà la pena prevista dall'art. 483 c.p. ovvero, la reclusione fino a due anni). L'attuale assetto normativo costituisce un inasprimento della sanzione amministrativa applicabile, in quanto, nella versione previgente, il pagamento in misura ridotta per il caso di specie era pari a tremilacentocinque euro, pari ad un terzo del massimo. L'aumento del massimo edittale ha perciò aumentato l'importo della sanzione. Per quanto riguarda invece l'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 258 T.U.A., relativo alle ipotesi di minor gravità per le quali si può applicare una sanzione amministrativa ridotta, la stessa è rimasta invariata anche a seguito dell'intervenuta riforma, ovvero da euro duecentosessanta a quattrocentocinquanta, per un importo in misura ridotta pari a cinquecentoventi euro (doppio del minimo) e sarà applicabile, si ricorda, nei casi in cui le informazioni contenute nel FIR, pur inesatte o incomplete, siano rinvenibili in forma corretta dai dati riportati nella comunicazione al catasto, nei registri cronologici di carico e scarico, nei formulari di identificazione dei rifiuti trasportati e nelle altre scritture

contabili tenute per legge. La stessa sanzione si applica anche nel caso di indicazioni formalmente incomplete o inesatte, ma contenenti gli elementi atti a ricostruire le informazioni richieste ai sensi di legge, nonché nei casi di mancato invio alle autorità competenti e di mancata conservazione dei registri di cui all'articolo 190, comma 1, o del formulario di cui all'articolo 193. Infine, per completezza, si ribadisce che la stessa sanzione è applicabile anche all' omessa o incompleta tenuta dei registri cronologici di carico e scarico da parte del produttore. purché siano presenti i formulari di trasporto e sempreché la data di produzione e presa in carico dei rifiuti possa essere dimostrata, o coincida con la data di scarico dei rifiuti stessi.

A questo riguardo si tenga presente che il comma 17 dell'art. 193 T.U.A. dispone che nella compilazione del formulario di identificazione, ogni operatore è responsabile delle informazioni inserite e sottoscritte nella parte di propria competenza. Allo stesso tempo il trasportatore non è responsabile per quanto indicato nel formulario di identificazione dal produttore o dal detentore dei rifiuti e per le eventuali difformità tra la descrizione dei rifiuti e la loro effettiva natura e consistenza, fatta eccezione per le difformità riscontrabili in base alla comune diligenza. Sul punto, a suo tempo, la circolare ANGA Prot. 3934 del 18.06.2003 aveva fatto chiarezza specificando che la "controfirma" apposta dal trasportatore sul formulario sia indicativa di una responsabilità diversa da quella del produttore, il quale invece è tenuto alla compilazione, datazione e firma del formulario, con la conseguenza che la responsabilità del trasportatore è da ricollegarsi ai parametri generali della responsabilità per il trasporto di cose. Tuttavia, per quanto la controfirma non rappresenti una vera e propria assunzione di responsabilità da parte del trasportatore, quest'ultimo è comunque tenuto a rispettare i doveri di diligenza professionale richiesti per l'incarico e, pertanto, gli eventuali e riconoscibili indizi di irregolarità e le obbiettive ragioni di sospetto, che potrebbero consigliare un maggiore approfondimento sulla reale natura del carico o sulle modalità di trasporto, rientrano nell'ambito della responsabilità anche del

trasportatore, che quindi non può astenersi da ogni verifica che si renda necessaria, circa le eventuali irregolarità del FIR.

LA NUOVA DISCIPLINA DEL CUMULO DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE PER LA VIOLAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE, DI TENUTA DEI REGISTRI OBBLIGATORI E DEI FORMULARI DEI RIFIUTI.

Il nuovo art. 258 del D.Lgs. 152/2006⁶

Il recente D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 (recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” ed entrato in vigore il 26 settembre 2020) ha apportato, fra l’altro, rilevanti modifiche all’art. 258 del D.Lgs. 152/2006 in tema di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari per il tracciamento dei rifiuti.

In particolare, una delle più significative novità attiene all’introduzione del nuovo comma 9 dell’art. 258, a mente del quale *“Chi con un’azione od omissione viola diverse disposizioni di cui al presente articolo, ovvero commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata sino al doppio. La stessa sanzione si applica a chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di cui al presente articolo”*.

Il legislatore è dunque intervenuto esplicitamente a regolare, con riguardo agli illeciti amministrativi contemplati dal novellato art. 258, le ipotesi di concorso formale e continuazione e il cumulo giuridico delle sanzioni amministrative.

⁶ Con il contributo dell’Avv. Andrea Tedaldi

1. La disciplina prima della riscrittura dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006

Fino alla riscrittura dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 ad opera del D.Lgs. 3 settembre 2020, n. 116 e all'introduzione del citato comma 9, in caso di violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari era necessario, al fine di determinare l'entità delle sanzioni (amministrative) applicabili, fare riferimento alla disciplina generale contenuta nella L. 24 novembre 1981, n. 689.

A tal riguardo, l'art. 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689 (rubricato "*Più violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative*") stabilisce che "*Salvo che sia diversamente stabilito dalla legge, chi con un'azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave, aumentata sino al triplo. Alla stessa sanzione prevista dai precedente comma soggiace anche chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno posto in essere in violazione di norme che stabiliscono sanzioni amministrative, commette, anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse norme di legge in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie...*".

Tale norma (che riprende, seppur con importanti differenze, l'art. 81 del c.p., il quale trova applicazione laddove le violazioni commesse rivestano carattere penale) prevede il cd. cumulo giuridico delle sanzioni (ovvero l'applicazione della sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave, aumentata fino al triplo) qualora, con una sola azione od omissione, l'autore commetta una pluralità di violazioni sanzionate amministrativamente. Si parla in tal caso di concorso formale, omogeneo (laddove le violazioni abbiano per oggetto la stessa disposizione) o eterogeneo (laddove le violazioni riguardino disposizioni differenti).

Il cumulo giuridico trova inoltre applicazione in caso di continuazione di illeciti amministrativi, cioè qualora violazioni (della stessa o di diverse disposizioni) siano state commesse con più azioni od omissioni purché esecutive del medesimo disegno. Tuttavia, tale previsione è limitata, per

espressa previsione dell'art. 8, alla materia della previdenza e dell'assistenza obbligatorie.

Ne risulta pertanto che quando il soggetto agente realizzava, con più azioni od omissioni, violazioni amministrative della stessa o di diverse disposizioni ambientali, trovava sempre applicazione il cd. cumulo materiale delle sanzioni: si cumulavano cioè le sanzioni amministrative previste per ciascuna violazione commessa⁷.

Così, venendo alla materia oggetto dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, in caso di molteplici trasporti di rifiuti avvenuti ciascuno con formulari recanti annotazioni incomplete o inesatte, sussisteva un concorso materiale di illeciti amministrativi, con conseguente applicazione della sanzione amministrativa prevista tante volte quanto risultavano essere le condotte illecite accertate (cfr. Trib. Venezia, Sez. II Civ., 8 giugno 2006, n. 5582). Infatti, *“non può... essere disposta l'applicazione del cumulo giuridico, vertendosi in ipotesi di pluralità di violazioni in materia di rifiuti, rappresentate dalle omissioni contenute in ciascuno dei formulari indicati”* (Trib. Napoli, Sez. X Civ., 28 novembre 2013). La Corte Costituzionale, peraltro, aveva ritenuto costituzionalmente legittima (e non violativa dell'art. 3 Cost.) l'applicazione del cd. cumulo materiale delle sanzioni amministrative per ciascuna violazione commessa (nel caso di specie si trattava di otto formulari incompleti, con conseguente

⁷ In questo senso, la Corte di Cassazione ha precisato che *“l'art. 8 l. n. 689 del 1981 prevede il cumulo cosiddetto “giuridico” delle sanzioni per le sole ipotesi di concorso formale, omogeneo od eterogeneo, di violazioni, ossia nelle ipotesi di più violazioni commesse con un'unica azione ad omissione; non lo prevede, invece, nel caso di molteplici violazioni commesse con una pluralità di condotte. In tale ultima ipotesi non è applicabile per analogia la normativa in materia di continuazione dettata per i reati dall'art. 81 c.p., sia perché il menzionato art. 8 della legge n. 689 del 1981, al comma 2, prevede una simile disciplina solo per le suddette violazioni in materia di previdenza e assistenza obbligatoria (evidenziandosi così l'intento del legislatore di non estendere detta disciplina ad altri illeciti amministrativi), sia perché la differenza qualitativa tra illecito penale e illecito amministrativo non consente che attraverso l'interpretazione analogica le norme di favore previste in materia penale possano essere estese alla materia degli illeciti amministrativi”* (Cass. Civ., Sez. II, 4 marzo 2011, n. 5252).

applicazione di otto sanzioni) (Corte Cost., ordinanza 2 dicembre 2015, n. 270). Ma la nuova stesura dell'art. 258 ha statuito diversamente.

2. La disciplina dopo la riscrittura dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006

Il nuovo comma 9 dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006 interviene nel contesto sopra descritto, estendendo espressamente il cd. cumulo giuridico non solo al concorso formale (omogeneo ed eterogeneo), ma anche alla continuazione fra illeciti amministrativi (ovvero qualora il soggetto agente, con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni).

Il legislatore ha però circoscritto tale regime sanzionatorio di favore alle sole violazioni delle disposizioni previste dal medesimo art. 258 del D.Lgs. 152/2006. Trattasi delle violazioni degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari, così che il comma 9 si configura quale disciplina speciale (di stretta applicazione), derogatoria rispetto alla disciplina generale di cui al sopra citato art. 8 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Una novità di rilievo, rispetto alla disciplina generale, riguarda inoltre il trattamento sanzionatorio. Il soggetto agente soggiace, infatti, alla sanzione amministrativa prevista per la violazione più grave⁴, aumentata sino al doppio, e non sino al triplo come invece previsto dalla L. 24 novembre 1981, n. 689.

Da ultimo, appare utile fare menzione anche del nuovo comma 13 dell'art. 258 del D.Lgs. 152/2006, a mente del quale *“Le sanzioni di cui al presente articolo, conseguenti alla trasmissione o all'annotazione di dati incompleti o inesatti sono applicate solo nell'ipotesi in cui i dati siano rilevanti ai fini della tracciabilità, con esclusione degli errori materiali e violazioni formali. In caso di dati incompleti o inesatti rilevanti ai fini della tracciabilità di tipo seriale, si applica una sola sanzione aumentata fino al triplo”*.

Accanto alla disciplina del cd. cumulo giuridico, il legislatore ha dunque introdotto una ulteriore ipotesi sanzionatoria di favore, che trova applicazione in caso di errori (dati incompleti o inesatti) seriali, si pensi -

ad esempio - alla stessa inesattezza nella compilazione di più formulari commessa dallo stesso soggetto.

Ebbene, alla luce del nuovo art. 258 del D.Lgs. 152/2006 risulta dunque ancora di più necessario che gli agenti accertatori prestino particolare attenzione nella redazione dei verbali di accertamento, così da consentire successivamente all'ente preposto la corretta determinazione dell'entità della sanzione nell'ordinanza ingiunzione da adottarsi. Determinazione che dovrà ovviamente avvenire in base alle nuove regole esposte.

RIFIUTI DA ATTIVITA' DI MANUTENZIONE - NOVITA' NORMATIVE INTRODOTTE DAL D.LGS 116/2020

In tema di gestione dei rifiuti provenienti da attività manutenzione il legislatore ha introdotto una sostanziale riforma, sulla c.d. "Circular Economy" (D. lgs 116/2020) la quale, abrogando l'art. 266, comma 4, T.U.A. e sostituendolo con l'art. 193, commi 18 e 19, ha in definitiva ridisegnato l'aspetto concernente il trasporto di tali rifiuti nonché le modalità di collocarli in deposito temporaneo, come definito, a sua volta, dai nuovi artt. 183 e 185-bis.

Prima di procedere all'analisi dei contenuti della nuova normativa, al fine di meglio comprenderne la portata innovativa, è opportuno anteporre una breve considerazione sulla normativa previgente.

La parte Quarta del TUA, concernente la gestione dei rifiuti, prima dell'approvazione del D. lgs 116/2020) individuava due macro-categorie di rifiuti di manutenzione: 1) quelli provenienti da manutenzione 'specificata' - ovvero rifiuti provenienti da attività su infrastrutture compiute dal gestore direttamente o tramite terzi (art. 230 TUA); 2) quelli provenienti da manutenzione 'generica' - ovvero rifiuti provenienti da attività finalizzate alla conservazione della funzionalità di un bene che non sia un'infrastruttura (art. 266, comma 4).

Specificamente, la previgente disciplina, di cui al citato art. 266, comma 4, disponeva che “I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività”. In questo contesto, il legislatore aveva previsto la possibilità di considerare quale luogo giuridicamente rilevante ai fini dell’esecuzione di un deposito temporaneo, un sito diverso da quello in cui effettivamente i rifiuti in questione (da attività di manutenzione ovvero da assistenza sanitaria domiciliare) venivano prodotti. In particolare il luogo di produzione degli stessi veniva ‘traslato’ nel luogo in cui ha sede o domicilio il soggetto che svolge tali attività.

L’ attuazione delle direttive europee (in particolare 85/312/CEE e 85/320/CEE) in tema di ‘circular economy’ ha portato all’approvazione del D. lgs 116/2020, in vigore a partire dal 26.09 u.s. il quale, come detto, ha abrogato l’art. 266, comma 4, sostituendone il contenuto nel merito attraverso i novellati commi 18 (relativo a rifiuti da assistenza medica a domicilio) e 19 (relativo a rifiuti da manutenzione) dell’art. 193 TUA.

Per quanto riguarda i rifiuti da attività sanitaria, il legislatore ha disposto che, ai fini del deposito preliminare alla raccolta e del trasporto, gli stessi si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio dell’operatore che svolge tali attività. Inoltre la movimentazione dei rifiuti stessi dal luogo di effettiva produzione sino alla sede individuata non è soggetta all’obbligo di tenuta del FIR né all’iscrizione presso l’ANGA. In questo caso, quindi, è consentito trasferire i rifiuti in questione fino all’ambulatorio o alla struttura sanitaria di appartenenza dell’operatore, in modo da agevolare la gestione di tali fattispecie di rifiuti in appositi impianti.

Quanto, invece, ai rifiuti da manutenzione, qui di maggior interesse, il comma 19, dell’art. 193 prevede che “I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal

documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.” In questo caso occorre innanzitutto sottolineare che la nuova riforma ha ampliato l’ambito di applicazione delle presente deroga al principio del luogo di produzione di rifiuti. Infatti, se nella normativa previgente si faceva limitatamente riferimento alle “attività di manutenzione”, ora il legislatore ha consentito di derogare ai principi generali anche per i piccoli interventi edili e per le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (L. 82/1994). In tutti questi ambiti, pertanto, il luogo di produzione dei rifiuti viene considerato essere quello dell’unità locale, sede o domicilio. Tuttavia, in questo caso, la norma non fa riferimento alla ‘movimentazione’, come avviene invece per i rifiuti da assistenza sanitaria a domicilio. Al contrario, il legislatore ha utilizzato specificamente il termine ‘trasporto’, senza, conseguentemente, escludere l’obbligo di tenuta del FIR o dell’iscrizione all’ANGA, che, conseguentemente, dovrebbero ritenersi applicabili. Tuttavia tali obblighi subiscono una parziale limitazione dalla seconda parte del comma 19, la quale prevede che “nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l’allestimento di un deposito dove è svolta l’attività” il trasporto dei rifiuti stessi fino al luogo di esecuzione del deposito temporaneo può essere accompagnato, in alternativa al FIR, con il semplice DDT (documento di trasporto), purché lo stesso, oltre alle indicazioni specificamente previste per la tipologia di documento, indichi il luogo di effettiva produzione, la tipologia e quantità dei materiali, il numero di colli o una stima del peso o volume, nonché il luogo di destinazione.

Poste queste precisazioni, è evidente il significativo impatto della nuova normativa sui rifiuti da attività di manutenzione, i quali, verosimilmente, saranno oggetto di varie problematiche concernenti l’ambito di applicazione della deroga al principio generale secondo cui il deposito temporaneo deve essere eseguito nello stesso luogo in cui i rifiuti sono effettivamente prodotti. In particolare non può non notarsi come i due fondamentali riferimenti contenuti nella nuova norma, ovvero “piccoli

interventi edili” e “quantitativi limitati” siano particolarmente generici, in quanto ciascuna nozione può essere interpretata in modo diverso e soggettivo. Ad esempio i piccoli interventi edili potrebbero essere determinati sulla base delle dimensioni del bene su cui interviene l’attività manutentiva, oppure sulla base di un criterio meramente economico basato sul valore della prestazione eseguita. Allo stesso modo, riguardo ai “quantitativi limitati di rifiuti che non giustificano l’allestimento di un deposito” temporaneo in loco, ai fini della possibilità di utilizzare il DDT in alternativa al FIR occorre tenere in considerazione il fatto che ciascuna delle attività ivi elencate è caratterizzata per la produzione di differenti quantitativi di rifiuti, per cui il concetto di ‘limitati’ non potrà essere definito sulla base di oggettivi valori soglia. Ne consegue che, allo stato attuale, l’interprete che dovrà fare i conti con l’applicazione del nuovo art. 193, commi 18 e 19, TUA, non potrà sottrarsi ad un difficile ed arzigolato percorso interpretativo e di coordinamento con i principi generali concernenti la complessa tematica della gestione dei rifiuti. Salvo in ogni caso la possibilità, nonché l’auspicio, di un futuro intervento di interpretazione autentica ovvero di un decreto ministeriale di attuazione della norma.

NUOVE RIFORME SULLA NORMATIVA IN TEMA DI DISCARICHE

Corrette le precedenti criticità emerse nel d. Lgs 121/2020

Il D. lgs 121/2020, in sostanziale riforma della disciplina relativa alle discariche di cui al D. lgs 36/2003, entrava in vigore il 29 settembre 2020 e, tuttavia, immediatamente gli operatori del settore interessato rilevavano alcune criticità meritevoli di essere affrontate con attenzione, se non addirittura corrette tempestivamente dal legislatore. Di fatti si tratta di alcune disposizioni che, oltreché ad essere poco chiare, sembrerebbero (rectius sembravano) addirittura contraddittorie per erroneità dei riferimenti normativi contenuti nel nuovo testo approvato. Fortunatamente, il successivo ravvedimento del legislatore ha portato all'approvazione della L. 13 ottobre 2020, n. 126, di conversione del c.d. "D.L. Agosto" (D.L. 104/2020) che, riformando l'art. 51 di tale D.L., vi ha inserito i commi 3-bis e 3-ter, i quali, a loro volta, modificano in alcuni punti il D. lgs 36/2003, che aveva subito delle modifiche erranee da parte del D. lgs 121/2020, correggendole sostanzialmente. Vediamo di seguito nello specifico quali sono state le criticità emerse in materia e come sono state corrette.

- In primo luogo, una prima criticità emergeva nei criteri di ammissibilità dei rifiuti nelle discariche per non pericolosi, per i quali si rimandava a valori limite per l'accesso all'impianto che, tuttavia, si riferiscono, in realtà, ad altra tipologia di rifiuti: infatti, invece di richiamare la tabella 5, il D. lgs 121/2020 rinvia alla tabella 5a del D. lgs 36/2003, che fa riferimento ai rifiuti pericolosi stabili e non reattivi e non prevede deroghe per il parametro DOC. Il riferimento normativo specifico è il seguente: Art. 1, comma 1, lett. h), capoverso "Art. 7-quinquies", del D. lgs. 121/2020; tale norma aggiunge l'art. 7-quinquies al D. lgs 36/2003 e fa appunto riferimento alle concentrazioni fissate dalla tabella 5a dell'allegato 4 del medesimo decreto, anziché a quelle fissate dalla tabella 5.

Estratto del testo del D. lgs. 121/2020 - art. 1, comma 1, lett. h):

Art. 7-quinquies (Discariche per rifiuti non pericolosi).

“1. Nelle discariche per i rifiuti non pericolosi possono essere ammessi i seguenti rifiuti:

- a) rifiuti urbani non pericolosi;*
- b) rifiuti non pericolosi di qualsiasi altra origine che soddisfano i criteri di ammissione dei rifiuti previsti dal presente decreto;*
- c) rifiuti pericolosi stabili e non reattivi che soddisfano i criteri di ammissione previsti al comma 5.*

2. Nelle discariche per rifiuti non pericolosi è consentito lo smaltimento, senza caratterizzazione analitica, dei rifiuti urbani di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, classificati come non pericolosi nel capitolo 20 dell'elenco europeo dei rifiuti.

3. I rifiuti di cui al comma 2 non possono essere ammessi in aree in cui sono ammessi rifiuti pericolosi stabili e non reattivi.

4. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono smaltiti rifiuti non pericolosi che rispettano i limiti indicati nella tabella 5-bis dell'Allegato 4 e che, sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a [dovrebbe essere tab. 5] dell'Allegato 4.

5. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 16-ter, nelle discariche per rifiuti non pericolosi sono, altresì, smaltiti rifiuti pericolosi stabili non reattivi, vale a dire rifiuti che, sottoposti a trattamento preliminare, ad esempio di solidificazione/stabilizzazione, vetrificazione, presentano un comportamento alla lisciviazione che non subisca alterazioni negative nel lungo periodo nelle condizioni di collocazione in discarica, che hanno le caratteristiche individuate nella tabella 5a- bis dell'Allegato 4 e che:

- a) sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6 presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate in tabella 5a dell'Allegato 4;*
- b) tali rifiuti non devono essere smaltiti in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili;*

c) sottoposti a idonee prove geotecniche dimostrano adeguata stabilità fisica e capacità di carico. Per tale valutazione è possibile riferirsi ai criteri di accettazione WAC dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente del Regno Unito. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis;

d) sono sottoposti alla valutazione della capacità di neutralizzazione degli acidi, utilizzando i test di cessione secondo i metodi Cen/Ts 14429 o Cen/Ts 14997. Le modalità operative e i criteri per effettuare le valutazioni sono definiti con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare approvato secondo il procedimento di cui all'articolo 16-bis.

6. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16-ter, in discarica per rifiuti non pericolosi, è vietato il conferimento di rifiuti che non rispettano i limiti di cui alla tabella 5-bis dell'Allegato 4.

7. Possono essere, inoltre, smaltiti nelle discariche per rifiuti non pericolosi i seguenti rifiuti:

a) i rifiuti costituiti da fibre minerali artificiali, indipendentemente dalla loro classificazione come pericolosi o non pericolosi. Il deposito dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali deve avvenire direttamente all'interno della discarica in celle appositamente ed esclusivamente dedicate ed effettuato in modo tale da evitare la frantumazione dei materiali. Dette celle sono realizzate con gli stessi criteri adottati per le discariche dei rifiuti inerti. Le celle sono coltivate ricorrendo a sistemi che prevedano la realizzazione di settori o trincee; sono spaziate in modo da consentire il passaggio degli automezzi senza causare la frantumazione dei rifiuti contenenti fibre minerali artificiali. Entro la giornata di conferimento deve essere assicurata la ricopertura del rifiuto con materiale adeguato, avente consistenza plastica, in modo da adattarsi alla forma ed ai volumi dei materiali da ricoprire e da costituire un'adeguata protezione contro la dispersione di fibre. Nella definizione dell'uso dell'area dopo la chiusura devono essere prese misure adatte ad impedire il contatto tra rifiuti e persone. Tali rifiuti possono essere

conferiti anche in discariche o celle dedicate per i rifiuti contenenti amianto;

b) i materiali non pericolosi a base di gesso. Tali rifiuti non devono essere depositati in aree destinate ai rifiuti non pericolosi biodegradabili. I rifiuti collocati in discarica insieme ai materiali a base di gesso devono avere una concentrazione in TOC non superiore al 5 per cento ed un valore di DOC non superiore al limite di cui alla tabella 5a dell'Allegato 4;

c) i materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi in conformità con quanto stabilito nel decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio 29 luglio 2004, n. 248, senza essere sottoposti a prove. Le discariche che ricevono tali materiali devono rispettare i requisiti indicati all'allegato 4, paragrafi 4 e 5. In questo caso le prescrizioni stabilite nell'allegato 1, punti 2.4.2 e 2.4.3 possono essere ridotte dall'autorità territorialmente competente."

Con l'intervento della L. 13 ottobre 2020, n. 126, l'incriminato riferimento normativo è stato corretto ed il sopra citato art. 7-quinquies del D. lgs. 36/2003, al comma 4, fa ora riferimento correttamente alla tabella 5 dell'allegato 4 **(non più alla tabella 5a)**.

- Una seconda problematica riscontrata nell'assetto normativo in tema di discariche, concernente sempre il D. lgs 36/2003 così come modificato dal D. lgs 121/2020, inerisce agli erronei riferimenti contenuti nelle tabelle 3, 5-bis e 6-bis dell'allegato 4 del D. lgs 36/2003. Queste ultime contengono una serie di valori e parametri che, secondo il tenore letterale della norma riformata dal D. lgs. 121/2020, *"sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1 dell'Allegato P"*.

Anche in questo caso, grazie all'intervento correttivo del legislatore, successivamente apportato con la L. 126/2020, tale disposizione normativa è stata sostituita dalla seguente: *"I valori sono calcolati secondo i fattori di equivalenza di cui alla tabella 1B dell'Allegato 3"*, correttamente individuando i riferimenti normativi relativi ai parametri in questione.

- Una terza perplessità che si riscontra, di cui non si capisce quale sia l'intento del legislatore, e che peraltro non risulta oggetto di riforma da parte della L. 126/2020 è la seguente: l'art. 1, comma 1, lett. f) capoverso "Art. 6" del D. lgs 121/2020, dispone che: *"E' vietato lo smaltimento in discarica dei rifiuti idonei al riciclaggio o al recupero di altro tipo. E' comunque vietato lo smaltimento in discarica dei seguenti rifiuti:*

a) rifiuti allo stato liquido;

b) rifiuti classificati come Esplosivi (HP1), Comburenti (HP2) e Infiammabili (HP3), ai sensi dell'allegato III alla direttiva 2008/98/CE;

c) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 - Skin Corr. 1A in concentrazione totale maggiore o uguale all'1 per cento;

d) rifiuti che contengono una o più sostanze corrosive classificate come H314 - Skin Corr. 1A, H314 - Skin Corr. 1B e H314 Skin Corr. 1C in concentrazione totale maggiore o uguale al 5 per cento [...]"

In particolare le suindicate lett. c) e d) fanno riferimento all'allegato III della direttiva europea 2008/98/CE relativo alle classificazioni HP (nello specifico HP8 "Corrosivo"). Precisamente la lett. c) si riferisce alle sostanze corrosive indicate con H314-Skin Corr. 1A e la concentrazione soglia di riferimento è l'1%. Al contrario la lett. d) prevede una concentrazione soglia di riferimento pari al 5% e, in teoria, a rigor di logica si presuppone che tale soglia fosse riferita alle sostanze indicate come H314-Skin Corr. 1B e 1C dato che per la 1A vige la lettera c). Invece anche nella lettera d) la soglia del 5% si applica anche per le H314-Skin Corr. 1A - quindi sembra che per quest ultimo tipo di sostanze si applichino 2 differenti soglie, ma non si capisce quando si deve applicare l'una piuttosto che l'altra. Su quest ultimo aspetto, non essendo state apportate modifiche con la L. 126/2020, in mancanza di eventuali decreti ministeriali attuativi o di linee guida chiare, potrebbe rivelarsi particolarmente oneroso trovare la corretta interpretazione delle norme su indicate.

NOVITA' IN MATERIA DI VEICOLI FUORI USO
Decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 119 “Attuazione
dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che
modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori
uso”.

Le recenti modifiche intervenute in materia di legislazione ambientale, tra le altre, hanno previsto dallo scorso 27 settembre 2020 l’entrata in vigore il Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119 “Attuazione dell’articolo 1 della direttiva (UE) 2018/849, che modifica la direttiva 2000/53/CE relativa ai veicoli fuori uso”. La novità normativa ha apportato diverse cambiamenti anche alla norma di riferimento per la gestione dei veicoli fuori uso: Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209. Viene introdotto l’obbligo di pesatura – mediante proprio sistema interno - e le relative comunicazioni tramite MUD.

Le principali novità introdotte sono le seguenti:

- è introdotta la comunicazione obbligatoria del peso da effettuare annualmente. E’ previsto che si debba comunicare “annualmente il peso effettivo dei veicoli fuori uso ottenuto dal sistema di pesatura posto all’ingresso del centro di raccolta e i dati relativi ai veicoli trattati ed ai materiali derivanti da essi ed avviati al recupero, avvalendosi del modello di dichiarazione ambientale di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 70, (Modello Unico di Dichiarazione ambientale- MUD) che, a tale fine, è modificato con le modalità previste dalla stessa legge n. 70 del 1994. Sono tenuti alla predetta comunicazione anche tutti coloro che esportano veicoli fuori uso o loro componenti”;
- è introdotto l’obbligo di “effettuare entro dieci giorni lavorativi dall’ingresso del veicolo nel centro di raccolta le operazioni per la messa in sicurezza del veicolo fuori

uso di cui all'allegato I, punto 5 anche nel caso in cui lo stesso veicolo non fosse ancora stato cancellato dal PRA”;

- è prevista la modifica della sanzione fissata dall'art. 13 comma 7 del Decreto Legislativo 24 giugno 2003, n. 209. E' sancito che “chiunque non effettua la comunicazione prevista dall'articolo 11, comma 3, o la effettua in modo incompleto o inesatto è punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da 3.000 euro a 18.000 euro. Nel caso di mancata presentazione della predetta comunicazione si applica altresì la sospensione dell'autorizzazione per un periodo da due a sei mesi. La comunicazione effettuata in modo incompleto o inesatto può essere rettificata o completata entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di presentazione prevista per la stessa comunicazione”;

- l'indicazione che il centro di raccolta e l'impianto di trattamento devono essere dotati di un adeguato sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso. Con riferimento al sistema di pesatura, all'art. 2 comma 1 è previsto che “i titolari dei centri di raccolta si adeguano alla disposizione di cui all'Allegato I, punto 2.1, lettera f-bis), introdotta dal presente decreto, entro il 31 dicembre 2020. Qualora tale adeguamento non fosse possibile nel termine previsto, l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione può concedere, per un periodo di ulteriori dodici mesi, l'utilizzo di sistemi di pesatura alternativi anche esterni al centro di raccolta”.

Nelle more dell'adeguamento del provvedimento autorizzativo di cui le aziende sono in possesso, (che verrà uniformato alle novità intervenute alla prima occasione utile), gli operatori dovranno comunque proseguire la propria attività adeguandosi alle novità già entrate in vigore e quindi tener presente quanto disposto: 1) che la gestione ed il trattamento dei veicoli fuori uso dovrà proseguire nel rispetto di quanto previsto e prescritto dal Decreto Legislativo 24 giugno 2003 n. 209 come modificato dal Decreto Legislativo 3 settembre 2020, n. 119;

2) di dotarsi entro il 31/12/2020 di un sistema di pesatura per i veicoli fuori uso in ingresso, ovvero, qualora tale adeguamento non fosse possibile entro il termine previsto, di richiedere alle Autorità che rilasciano l'autorizzazione la possibilità di poter utilizzare sistemi di pesatura alternativi, anche esterni al centro di raccolta, per un periodo massimo di dodici mesi. La richiesta dovrà essere trasmessa fin da subito essendo già efficaci, a far data dal 27 Settembre scorso, le nuove disposizioni.

RIFORME IN TEMA DI GESTIONE DI RIFIUTI PROVENIENTI AREE VERDI PUBBLICHE

La sostanziale riforma del Testo Unico Ambientale, attuata dal D. lgs 116/2020 ha, tra le tante, apportato modifiche anche per quanto riguarda la gestione dei c.d. sfalci e potature di aree verdi pubbliche. Prima di affrontare nello specifico la nuova impostazione normativa occorre tuttavia una preventiva analisi della qualificazione giuridica di tali materiali secondo la disciplina previgente, di cui alla L. 3 maggio 2019, n. 37 recante *“Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2018”*. Possiamo tuttavia anticipare che il nuovo dettato legislativo prevede che i rifiuti provenienti dalle attività di manutenzione di aree verdi pubbliche, quali foglie, sfalci d’erba, nonché potature di alberi, sono considerati a tutti gli effetti rifiuti urbani ai sensi dell’art. 183, c. 1, lett. bter, n. 5 - di conseguenza troverà applicazione il regime di smaltimento previsto per tali fattispecie di rifiuti, a partire dalla raccolta nelle c.d. “benne del verde”.

Qualificazione giuridica di sfalci e potature nella normativa previgente

La normativa in materia di sfalci e potature è stata dapprima oggetto di un importante intervento da parte del legislatore nazionale con la succitata Legge 3 maggio 2019, n. 37.

Con l’obiettivo (almeno sulla carta) di chiudere la procedura di infrazione europea (EU Pilot 9180/17/ENV) avviata contro il nostro Paese per aver ampliato la deroga comunitaria all’applicazione della normativa sui rifiuti, il legislatore aveva modificato l’art. 185, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (“Norme in materia ambientale”, di seguito “d.lgs. 152/2006”), il quale detta i casi di esclusione dalla disciplina sui rifiuti.

La L. 37/2019, pubblicata in G.U. n. 109 dell’11 maggio 2019, ed entrata in vigore il 26 maggio stesso anno, offriva così l’occasione per affrontare il complesso tema della qualificazione di sfalci e potature e del regime

sanzionatorio applicabile in caso di abbruciamento di rifiuti vegetali ed agricoli.

Occorre anzitutto prendere le mosse dall'art. 184 del d.lgs. 152/2006 (nella versione previgente al D. lgs 116/2020), il quale classificava i *“rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali”* come rifiuti urbani (vecchio art. 184, comma 2, lett. e) e i *“rifiuti da attività agricole e agro-industriali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2135 c.c. [articolo disciplinante la figura dell'imprenditore agricolo]”* quali rifiuti speciali (art. 184, comma 3, lett. a).

Una significativa eccezione a tale qualificazione veniva tuttavia posta dalla Direttiva 2008/98/CE (direttiva sui rifiuti), la quale esclude dal suo campo di applicazione, oltre alle materie fecali, la *“...paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati nell'attività agricola, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”* (art. 2, paragrafo 2, lett. f) della direttiva).

Tale disposizione veniva trasposta in ambito nazionale dal menzionato art. 185, comma 1, lett. f) del d.lgs. 152/2006 (versione antecedente al D. lgs 116/2020), il quale, così come risultante dalle modifiche operate dalla L. 37/2019, escludeva dal campo di applicazione dei rifiuti *“le materie fecali, se non contemplate dal comma 2, lettera b), del presente articolo, la paglia e altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gli sfalci e le potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, nonché gli sfalci e le potature derivanti dalla manutenzione del verde pubblico dei comuni, utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a terzi, mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana”*.

Con questa prima riforma, dunque, il legislatore interveniva sulla versione dell'art. 185 introdotta a suo tempo dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 (cd. *“Collegato Agricolo”*), la quale, come menzionato, aveva dato luogo ad

una procedura di infrazione in sede europea. In buona sostanza, infatti, la formulazione precedente alla modifica del maggio 2019 era molto ampia, escludendo dalla disciplina dei rifiuti, in generale, tutti "... gli sfalci e le potature provenienti dalle attività di cui all'art. 184, comma 2, lett. c), e comma 3, lett. a)", purché (ovviamente) rispettanti le condizioni poste dal medesimo articolo 185.

Con l'entrata in vigore della L. 37/2019, gli sfalci e le potature non venivano considerati rifiuti alle seguenti condizioni: 1) fossero effettuati nell'ambito delle normali pratiche colturali legate alle attività agricolo-forestali, oppure derivassero dalla manutenzione del verde pubblico dei Comuni; 2) non fossero pericolosi; 3) fossero utilizzati in agricoltura, nella silvicoltura o per la produzione di energia da biomassa, anche al di fuori del luogo di produzione ovvero con cessione a soggetti terzi, attraverso processi o metodi che non danneggiassero l'ambiente né mettessero in pericolo la salute umana.

In quei casi non trovava applicazione la normativa sui rifiuti e, conseguentemente, la gestione, la raccolta, il trasporto e il riutilizzo degli sfalci e potature potevano essere svolti liberamente.

Conseguentemente, laddove tali sfalci o potature provenissero da attività diverse da quelle indicate (si pensi, ad esempio, al giardinaggio di aree verdi private) e/o non fossero rispettate le condizioni sopra-riportate, gli stessi erano a tutti gli effetti qualificabili come rifiuti (urbani o speciali), sulla base dell'art. 184, commi 2, lett. e) e 3, lett. a) del d.lgs. 152/2006 e, dunque, soggetti alla normativa sui rifiuti al fine di non incorrere in pesanti sanzioni amministrative e penali.

Le novità introdotte dal D. lgs 116/2020

A seguito della nuova riforma non rientrano nella categoria dei 'rifiuti', secondo l'art. 185, c. 1, lett. f), soltanto le materie fecali oltreché le paglie o altri materiali agricolo-forestali naturali e non pericolosi, quali sfalci e potature effettuati nell'ambito delle buone pratiche colturali, che siano utilizzati nell'agricoltura, nella silvicoltura, ovvero per la produzione di energia. In tal caso è esclusa l'applicabilità dell'intera parte quarta del T.U.A. A parte questa sintesi della normativa attualmente in vigore,

occorre però prendere in considerazione il fatto che molte realtà comunali raccolgono nelle c.d. “benne del verde” anche i rifiuti di sfalci e potature derivanti da attività di manutenzione del verde privato. Non vi è una previsione specifica che definisca le modalità di classificazione (urbano o speciale) di tali categorie. Per poter procedere alla differenziazione occorre avere riguardo alla figura del soggetto che materialmente esegue l’attività di potatura/manutenzione, ovvero di raccolta e conferimento di tali rifiuti. In particolare, non dovrebbero esserci motivi ostativi nel ritenere che il privato cittadino che poti la propria siepe, o comunque si prenda cura del proprio giardino, possa considerare gli scarti della propria attività come rifiuti urbani e, come tali, collocarli nelle c.d. “banne del verde”. Tuttavia la questione diventa più complessa se il soggetto che produce rifiuti quali foglie o sfalci di erbe, o potature di alberi, sia un soggetto che svolge professionalmente tale attività. In questo caso ci si trova di fronte ad una sorta di produzione o raccolta sistematica di materiale che, a seguito della riforma del D. lgs 116/2020, sicuramente non può essere **assimilato** agli urbani - dato che allo stato attuale è escluso il potere dei comuni di assimilare i rifiuti ‘*ab origine*’ speciali, a quelli urbani, precedentemente previsto dagli artt. 184, c. 2, lett. b e 198, c. 2, lett. g) del T.U.A. - e nemmeno può rientrare nell’ambito di applicazione dell’art. 183, comma 1, lett. b-ter, n. 5, poiché non proviene da area verde pubblica, bensì da area verde privata. Di fatti, in questo caso, si potrebbe rilevare come l’art. 184, c. 3, T.U.A. definisce come ‘speciali’ i rifiuti prodotti nell’ambito di attività artigianali, industriali, commerciali, o di servizio non rientranti nel sopra citato 183, c. 1 lett. b-ter. Perciò, in sintesi, sarebbero da considerare ‘speciali’ i rifiuti prodotti dal giardiniere professionale che, offrendo il proprio operato al servizio dei privati cittadini, o di condomini, esegue sistematicamente e professionalmente la potatura di alberi, la raccolta di foglie e sfalci, e in generale ogni attività connessa al giardinaggio e alla manutenzione delle aree verdi private. Di conseguenza a questo tipo di situazione è da applicare un diverso regime di smaltimento rifiuti. Questo a maggior ragione se si tiene in considerazione il fatto che molti comuni adibiscono alcune proprie aree alla raccolta di materiale derivante da

manutenzione di giardini o siepi o alberi privati, nelle quali il singolo cittadino può conferire i propri sfalci derivanti dalla propria attività. In tale contesto sarebbe ben più difficile gestire il professionista che, operando su una scala ben più ampia della singola abitazione, magari addirittura al di fuori del confine comunale, raccolga una quantità significativamente più ampia di sfalci, foglie e affini, rispetto al privato cittadino, e quindi potrebbe dare problemi di smaltimento se tale materiale venisse imprudentemente accatastato in zone non appositamente individuate. In altri termini, la linea di discriminazione tra la qualificazione del rifiuto come 'urbano' e la qualificazione dello stesso come 'speciale' è impostata, relativamente agli sfalci e alle potature, sulla professionalità del soggetto che esegue l'attività di giardinaggio. Ciò anche nell'ipotesi in cui sia proprio il comune ad individuare, in attuazione di un pubblico servizio, una figura professionale a cui delegare funzioni di giardinaggio a servizio di aree private, poiché anche in questo caso si tratterebbe di attività professionale, e pertanto i relativi sfalci sono da considerare come 'rifiuti speciali'. E sarà pertanto necessario attribuire a questo materiale il codice CER più adatto e lo stesso dovrà necessariamente essere trasportato da soggetti iscritti all'Albo Nazionale dei Gestori Ambientali, accompagnandolo con il Formulario di identificazione dei rifiuti, per poi conferirlo, per il recupero o lo smaltimento, a centri debitamente autorizzati.

CLASSIFICAZIONE RIFIUTI PERICOLOSI - SOSTITUITO L'ALLEGATO "I" DELLA PARTE QUARTA DEL TUA

La precedente versione dell'allegato I della parte quarta, relativo alla classificazione di pericolo dei rifiuti, è stato modificato dall'art. 8, comma 5, del D. lgs. 116/2020 (in misura altamente ridotta).. A seguito dell'intervenuta riforma, che entrerà in vigore il 26 settembre 2020, ai fini della classificazione dei rifiuti pericolosi il testo a cui fare riferimento, pertanto, sarà l'allegato 3 alla Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2008/98/CE del 19.11.2008, modificato dal Regolamento 8 giugno 2017, n. 017/997/UE. In base alla normativa comunitaria, le categorie di riferimento sono individuate attraverso le lettere HP, in luogo della precedente H, ed individuano 15 diverse tipologie di classificazione di pericolo dei rifiuti: (Le singole HP non sono state di fatto modificate, l'unica modifica, è contenuta nell'allegato dell'HP 6 Tossicità acuta, relativamente alle tipologie di limite).

HP 1 "Esplosivo" - rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

HP 2 "Comburente" - rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

HP 3 "Infiammabile" - I rifiuti catalogati come infiammabili si dividono a loro volta in: 1) rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C; 2) rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria; 3) rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento; 4) rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;

5) rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;

6) altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

HP 4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari" - rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

HP 5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione" - rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4 di cui all'allegato III della direttiva, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella stessa tabella è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5.

HP 6 "Tossicità acuta" - rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

HP 7 " Cancerogeno" - rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

HP 8 "Corrosivo" - rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea. Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5% è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8. Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0%.

HP 9 "Infettivo" - rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

HP 10 “Tossico per la riproduzione” rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie

HP 11 “Mutageno” - rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

HP 12 “Liberazione di gas a tossicità acuta” - rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.

HP 13 “Sensibilizzante” - rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

HP 14 “Ecotossico” - rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

Si riporta, per completezza, il testo dell'allegato esaminato.

Allegato III

Caratteristiche di pericolo per i rifiuti

HP 1 “Esplosivo”: rifiuto che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, una pressione e una velocità tali da causare danni nell'area circostante. Sono inclusi i rifiuti pirotecnici, i rifiuti di perossidi organici esplosivi e i rifiuti autoreattivi esplosivi.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 1 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 1, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza, una miscela o un articolo indica che il rifiuto è esplosivo, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 1.

Tabella 1 - Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 1

Codici di classe e categoria di pericolo - Codici di indicazione di pericolo:

Unst. Expl. H 200

Expl. 1.1 H 201

Expl. 1.2 H 202

Expl. 1.3 H 203

Expl. 1.4 H 204

Self-react. A H 240

Org. Perox. A

Self-react. B H 241

Org. Perox. B

HP 2 “Comburente”: rifiuto capace, in genere per apporto di ossigeno, di provocare o favorire la combustione di altre materie.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 2 è valutato rispetto alla caratteristica di pericolo HP 2, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova. Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è comburente, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 2.

Tabella 2 - Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per la classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 2

Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo

Ox. Gas 1 H 270

Ox. Liq. 1 H 271

Ox. Sol. 1

Ox. Liq. 2, Ox. Liq. 3 H 272

Ox. Sol. 2, Ox. Sol. 3

HP 3 “Infiammabile”:

- rifiuto liquido infiammabile: rifiuto liquido il cui punto di infiammabilità è inferiore a 60 °C oppure rifiuto di gasolio, carburanti diesel e oli da riscaldamento leggeri il cui punto di infiammabilità è superiore a 55 °C e inferiore o pari a 75 °C;
- rifiuto solido e liquido piroforico infiammabile: rifiuto solido o liquido che, anche in piccole quantità, può infiammarsi in meno di cinque minuti quando entra in contatto con l'aria;

- rifiuto solido infiammabile: rifiuto solido facilmente infiammabile o che può provocare o favorire un incendio per sfregamento;
- rifiuto gassoso infiammabile: rifiuto gassoso che si infiamma a contatto con l'aria a 20 °C e a pressione normale di 101,3 kPa;
- rifiuto idroreattivo: rifiuto che, a contatto con l'acqua, sviluppa gas infiammabili in quantità pericolose;
- altri rifiuti infiammabili: aerosol infiammabili, rifiuti autoriscaldanti infiammabili, perossidi organici infiammabili e rifiuti autoreattivi infiammabili.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 3 è valutato, ove opportuno e proporzionato, in base ai metodi di prova.

Se la presenza di una sostanza indica che il rifiuto è infiammabile, esso è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 3.

Tabella 3 - Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 3

Codici di indicazione di pericolo	
Flam. Gas 1	H220
Flam. Gas 2	H221
Aerosol 1	H222
Aerosol 2	H223
Flam. Liq. 1	H224
Flam. Liq. 2	H225
Flam. Liq. 3	H226
Flam. Sol. 1	H228
Flam. Sol. 2	
Self-react. CD	H242
Self-react. EF	
Org. Perox. CD	
Org. Perox. EF	
Pyr. Liq. 1	

H250

Pyr. Sol. 1

Self-heat.1 H251

Self-heat. 2 H252

Water-react. 1 H260

Water-react. 2

Water-react. 3 H261

HP 4 "Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari": rifiuto la cui applicazione può provocare irritazione cutanea o lesioni oculari.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze in concentrazioni superiori al valore soglia, che sono classificate con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e uno o più dei seguenti limiti di concentrazione è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici Skin corr. 1A (H314), Skin irrit. 2 (H315), Eye dam. 1 (H318) e Eye irrit. 2 (H319) è pari a 1%.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice Skin corr. 1A (H314) è pari o superiore a 1%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con il codice H318 è pari o superiore a 10%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate con i codici H315 e H319 è pari o superiore a 20%, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 4.

Si noti che i rifiuti contenenti sostanze classificate con il codice H314 (Skin corr.1A, 1B o 1C) in quantità superiori o pari a 5% sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 8. La caratteristica di pericolo HP 4 non si applica se il rifiuto è classificato come HP 8.

HP 5 "Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT)/Tossicità in caso di aspirazione": rifiuto che può causare tossicità specifica per organi bersaglio con un'esposizione singola o ripetuta, oppure può provocare effetti tossici acuti in seguito all'aspirazione.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate con uno dei codici di classe e categoria di pericolo e uno dei codici di indicazione di pericolo figuranti nella tabella 4, e uno o più limiti di concentrazione figuranti nella tabella 4 è superato o raggiunto, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5. Se il rifiuto contiene sostanze classificate come STOT, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5.

Se il rifiuto contiene una o più sostanze classificate come Asp. Tox. 1 e la somma di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 5 solo se la viscosità cinematica totale (a 40 °C) non è superiore a 20,5 mm²/s.

Tabella 4 - Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 5

Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo Limite di concentrazione

STOT SE 1	H370	1%
STOT SE 2	H371	10%
STOT SE 3	H335	20%
STOT RE 1	H372	1%
STOT RE 2	H373	10%
Asp. Tox. 1	H304	10%

HP 6 “Tossicità acuta”: rifiuto che può provocare effetti tossici acuti in seguito alla

somministrazione per via orale o cutanea, o in seguito all'esposizione per inalazione.

Se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze contenute in un rifiuto, classificate con una classe e categoria di pericolo di tossicità acuta e un codice di indicazione di pericolo di cui alla tabella 5, supera o raggiunge la soglia che figura nella suddetta tabella, il rifiuto è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 6. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica acuta, la somma delle concentrazioni è

necessaria solo per le sostanze che rientrano nella stessa categoria di pericolo.

I seguenti valori limite sono da prendere in considerazione in sede di valutazione:

- per i codici Acute Tox. 1, 2 o 3 (H300, H310, H330, H301, H311, H331): 0,1%;
- per il codice Acute Tox. 4 (H302, H312, H332): 1%.

Tabella 5 - Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 6

Codici di classe e categoria di pericolo Codici di indicazione di pericolo Limite di concentrazione pericolo

Acute Tox.1 (Oral)	H300	0,1%
Acute Tox. 2 (Oral)	H300	0,25%
Acute Tox. 3 (Oral)	H301	5%
Acute Tox 4 (Oral)	H302	25%
Acute Tox.1 (Dermal)	H310	0,25%
Acute Tox.2 (Dermal)	H310	2,5%
Acute Tox. 3 (Dermal)	H311	15%
Acute Tox 4 (Dermal)	H312	55%
Acute Tox 1 (Inhal.)	H330	0,1%
Acute Tox.2 (Inhal.)	H330	0,5%
Acute Tox. 3 (Inhal.)	H331	3,5%
Acute Tox. 4 (Inhal.)	H332	22,5%

HP 7 “Cancerogeno”: rifiuto che causa il cancro o ne aumenta l'incidenza.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione

che figurano nella tabella 6 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come cancerogena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 7.

Tabella 6 - Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 7

Codici di classe e categoria di pericolo \ Codici di indicazione di pericolo \
Limite di concentrazione Carc. 1A H350 0,1%

Carc. 1B

Carc. 2 H351 1,0%

HP 8 “Corrosivo”: rifiuto la cui applicazione può provocare corrosione cutanea.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze classificate come Skin Corr. 1A, 1B o 1C (H314) e la somma delle loro concentrazioni è pari o superiore a 5% è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 8.

Il valore soglia di cui tenere conto in sede di valutazione riguardo ai codici 1A, 1B e 1C (H314) è 1,0%.

HP 9 “Infettivo”: rifiuto contenente microrganismi vitali o loro tossine che sono cause note, o a ragion veduta ritenuti tali, di malattie nell'uomo o in altri organismi viventi.

L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 9 è valutata in base alle norme stabilite nei documenti di riferimento o nella legislazione degli Stati membri.

HP 10 “Tossico per la riproduzione”: rifiuto che ha effetti nocivi sulla funzione sessuale e sulla fertilità degli uomini e delle donne adulti, nonché sullo sviluppo della progenie.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 7 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come tossica per la riproduzione, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 10.

Tabella 7 - Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 10

Codici di classe e categoria di pericolo \ Codici di indicazione di pericolo \
Limite di concentrazione Repr. 1A H360 0,3%

Repr. 1B

Repr. 2 H361 3,0%

HP 11 "Mutageno": rifiuto che può causare una mutazione, ossia una variazione permanente della quantità o della struttura del materiale genetico di una cellula.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata con uno dei seguenti codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo e supera o raggiunge uno dei limiti di concentrazione figuranti nella tabella 8 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11. Se il rifiuto contiene più di una sostanza classificata come mutagena, la concentrazione di una singola sostanza deve essere superiore o pari al limite di concentrazione affinché il rifiuto sia classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 11.

Tabella 8 - Codici di classe e categoria di pericolo e codici di indicazione di pericolo per i componenti di rifiuti e i relativi limiti di concentrazione ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 11

Codici di classe eCodici di indicazione diLimite di concentrazione
categoria di pericolopericolo

Muta. 1A, H340 0,1%

Muta. 1B

Muta. 2H341 1,0%

HP 12 "Liberazione di gas a tossicità acuta": rifiuto che libera gas a tossicità acuta (Acute Tox. 1, 2 o 3) a contatto con l'acqua o con un acido.

Il rifiuto che contiene una sostanza contrassegnata con una delle informazioni supplementari sui pericoli EUH029, EUH031 e EUH032 è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 12 in base ai metodi di prova o alle linee guida.

HP 13 "Sensibilizzante": rifiuto che contiene una o più sostanze note per essere all'origine di effetti di sensibilizzazione per la pelle o gli organi respiratori.

Il rifiuto che contiene una sostanza classificata come sensibilizzante ed è contrassegnato con il codice di indicazione di pericolo H317 o H334, e

una singola sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione del 10%, è classificato come rifiuto pericoloso di tipo HP 13.

HP 14 “Ecotossico”: rifiuto che presenta o può presentare rischi immediati o differiti per uno o più comparti ambientali.

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.

$[c(H420) \geq 0,1 \%$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.

$[\sum c (H400) \geq 25 \%$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1%.

$[100 \times \sum c (H410) + 10 \times \sum c (H411) + \sum c (H412) \geq 25 \%$

- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413

conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le

sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412 o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

$[\sum c \text{ H410} + \sum c \text{ H411} + \sum c \text{ H412} + \sum c \text{ H413} \geq 25 \text{ \%}]$

dove: Σ = somma e c = concentrazioni delle sostanze.

HP 15 “Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può manifestarla successivamente”.

Il rifiuto che contiene una o più sostanze contrassegnate con una delle indicazioni di pericolo o con una delle informazioni supplementari sui pericoli figuranti nella tabella 9 è classificato come rifiuto pericoloso con il codice HP 15, a meno che si presenti sotto una forma tale da non potere in nessun caso manifestare caratteristiche esplosive o potenzialmente esplosive.

Tabella 9 - Indicazioni di pericolo e informazioni supplementari sui pericoli per i componenti di rifiuti ai fini della classificazione dei rifiuti come rifiuti pericolosi di tipo HP 15

Indicazioni di pericolo/Informazioni supplementari sui pericoli Pericolo di esplosione di massa in caso di H205 incendio

Esplosivo allo stato secco EUH001

Può formare perossidi esplosivi EUH019 Rischio di esplosione per riscaldamento in EUH044 ambiente confinato

Gli Stati membri possono inoltre attribuire a un rifiuto la caratteristica di pericolo HP 15 in base ad altri criteri applicabili, quali la valutazione del prodotto di lisciviazione.

[Nota

L'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 è effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE del Consiglio.]

Metodi di prova

I metodi da utilizzare sono descritti nel regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione e in altre pertinenti note del CEN oppure in altri metodi di prova e linee guida riconosciuti a livello internazionale.

Il mese di Settembre anno 2020 è stato teatro di numerose e sostanziali riforme che hanno inevitabilmente modificato in più punti l'impianto normativo esistente del diritto ambientale.

La tanto attesa attuazione legislativa delle quattro direttive europee in tema di *Circular Economy*, finalizzata alla predisposizione di maggiori tutele in campo ambientale, soprattutto per quanto riguarda la gestione e la tracciabilità dei rifiuti, ha finalmente raggiunto il nostro ordinamento attraverso l'approvazione di quattro importanti decreti legislativi: **116/2020** sui rifiuti e sugli imballaggi, **118/2020** su R.A.E.E. e su pile ed accumulatori, **119/2020** sui veicoli fuori uso e **121/2020** sulle discariche di rifiuti, ciascuno dei quali in attuazione di specifici orientamenti espressi dalla comunità europea.

Nel breve elaborato che si propone verranno analizzate alcune delle novità apportate, ritenute di maggior interesse e rilevanza, tra cui, la sostanziale modifica di tutta la parte Quarta del Testo Unico Ambientale (D. lgs 152/2006) e le misure di '*semplificazione*' apportate in tema di Valutazioni di Impatto Ambientale e di interventi nei siti oggetto di bonifica dalla Legge 120/2020. Le novità appena introdotte necessitano ancora di vari decreti ministeriali di attuazione, nonché di tempo per potersi assestare, anche grazie alla nuova giurisprudenza che di qui in avanti si formerà. Ciò non di meno, nel testo presentato non mancano spunti di riflessione in merito ad alcune modalità di interpretazione delle norme o di soluzione di alcuni dubbi applicativi.

ISACCO BARBUTI - LAUREA IN GIURISPRUDENZA - STUDIO AMBIENTEROSA S.R.L.

ROSA BERTUZZI - LAUREA IN GIURISPRUDENZA, LAUREA SPECIALISTICA IN DIRITTO DEL LAVORO, AVVOCATO, CONSULENTE AMBIENTALE, GIA' COMANDANTE DI POLIZIA LOCALE, GIA' PUBBLICO MINISTERO ONORARIO, AUTORE DI 55 VOLUMI IN MATERIA, DOCENTE PRESSO ISTITUTI, ENTI PUBBLICI, SCUOLE REGIONALI, MINISTERO DELL'AMBIENTE.

TITOLARE STUDIO AMBIENTEROSA S.R.L.